

Publicato il 27/05/2024

N. 01192/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Mitsubishi Corporation, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodora Marocco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Matteo Munarin in Mestre (VE), via Torino n. 180/A;

contro

la Provincia di Vicenza, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Ilaria Bolzon e Federica Castegnaro dell'Avvocatura dell'Ente provinciale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Trissino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, in persona del Comandante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco n. 63;

l'Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V., in persona del suo Direttore *pro tempore*, non costituita in giudizio;

l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Protezione Ambientale – I.S.P.R.A., in persona del Direttore *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei e Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio n. 23;

del Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque – A.Ri.C.A., e delle sue consorziate Viacqua s.p.a. (già Alto Vicentino Servizi s.p.a.), Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del rispettivo Ministro *pro tempore*, entrambi non costituiti in giudizio;

della Miteni s.p.a. in fallimento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

della International Chemical Investors Italia Holding s.r.l.; della International Chemical Investors Se; della International Chemical Investors GmbH, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, tutte non costituite in giudizio;

della International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l., in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica Servizio Ambiente, assunto al prot. n. 0025406 del 7 maggio 2019, trasmesso dalla Provincia di Vicenza (con prot. n. 30658 del 4 giugno 2019) all'Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest'ultima alla ricorrente per mezzo della nota prot. n. 1085 del 14 giugno 2019, avente ad oggetto “*Sito Produttivo della ditta Miteni s.p.a. in località Colombara n. 91 in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nei confronti di Miteni s.p.a. in fallimento, International Chemical Investors – Italia 3 Holding s.r.l., International Chemical Investors Se, International Chemical Investors Italia Holding s.r.l., Mitsubishi Corporation, - OMISSIS-*” e del relativo allegato;
- della nota della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. 7881 del 7.2.2019, di avviso di avvio del procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione;
- ove occorrer possa, della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione assunta al prot. n. 42588 del 13 giugno 2017;
- ove occorrer possa, della annotazione di polizia giudiziaria conclusiva del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018;
- delle note della Provincia di Vicenza assunte prot. n. 58833 del 13 agosto 2013, e al prot. n. 28513 del 18 aprile 2017, entrambe menzionate nella diffida provinciale del 7.5.2019, non conosciute dalla ricorrente;

- della nota dell'A.R.P.A.V. del 16 agosto 2017 (assunta al protocollo della Provincia di Vicenza n. 57819), non conosciuta dalla ricorrente;
 - dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità assunti al prot. n. 18668 del 23 giugno 2015 e al prot. n. 3994 del 7 febbraio 2018;
 - della nota dell'I.S.P.R.A. del 25 gennaio 2019, di trasmissione al Ministero dell'Ambiente del rapporto “CRE-DAN n. 1/2019”, ivi compresi i suoi allegati, non conosciuti dalla ricorrente;
 - ove occorrer possa, dell'ordinanza della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. 44893 del 23 agosto 2019;
 - ove occorrer possa, della nota del Comune di Trissino assunta al prot. n. 15653 del 9 ottobre 2019;
 - ove occorrer possa, del verbale di conferenza dei servizi del 17 ottobre 2019, con il quale è stato fissato il termine per il deposito del progetto definitivo di bonifica del sito della Miteni s.p.a.;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Mitsubishi Corporation il 5.3.2021:
- del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, dal numero di protocollo e dalla data non conosciuti, trasmesso dalla Provincia di Vicenza all'Ambasciata d'Italia a Tokyo e da quest'ultima alla società ricorrente a mezzo nota assunta al prot. n. 2071 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto: *“Sito produttivo della ditta Miteni s.p.a. in località Colombara n. 91, in Comune di Trissino (VI). Intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito”*;
 - ove occorrer possa del provvedimento della Provincia di Vicenza assunto al prot. n. 41488 del 5 ottobre 2020 di *“Integrazione dei soggetti responsabili”*;
 - della nota della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto *“Riscontro a nota del 32/12/2020 di risposta a provvedimento della Provincia di Vicenza Prot. n. 48236 del 16/11/2020 trasmesso a Mitsubishi Corporation tramite l'Ambasciata d'Italia a Tokio con raccomandata prot. n. 2071 del 9/12/2020 avente ad oggetto “Sito produttivo della Ditta Miteni spa in località*

Colombara n. 91 in Comune di Trissino (VI) – Intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito”.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mitsubishi Corporation il 5.11.2021:

-della nota del Comune di Trissino assunta al prot n. 0010977 del 28.06.2021 avente ad oggetto “*Procedimento di bonifica/ messa in sicurezza dell'area “Miteni spa” in Loc. Colombara. Richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e convocazione conferenze dei servizi?*”;

-nonché, ove occorrer possa, del verbale di conferenza dei servizi tenutasi in data 13 luglio 2021 (prot. di arr. n. 0014828 del 03.09.2021);

-di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso agli atti e provvedimenti sin qui citati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, del Comune di Trissino, della Regione Veneto, del consorzio Aziende Riunite Collettore Acque – A.Ri.C.A. e delle consorziate Viacqua s.p.a. (già Alto Vicentino Servizi s.p.a.), Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a., della International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l. e del Ministero della difesa - Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Nucleo Operativo di Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Marocco, Zanon, Pavanini, Rotelli, Zanlucchi e l'avvocato dello Stato Di Biase;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Mitsubishi Corporation (d'ora in avanti anche “Mitsubishi”), odierna ricorrente, nel marzo 1988 ha costituito, attraverso la sua controllata Mitsubishi Italia s.p.a., una *joint venture* con Enichem Syntesis s.p.a. dando vita

alla società MitEni s.r.l. (acronimo diminutivo della denominazione sociale di entrambe le nominate società), poi trasformatasi in società per azioni a partire dal dicembre 1992.

2. La Miteni s.p.a. (in seguito solo “Miteni”) gestiva, nel Comune di Trissino (VI), uno stabilimento ove produceva sostanze chimiche (cc.dd. “intermedi”) per l’industria, fra le quali, in particolare, i composti organici perfluorurati altrimenti noti come “PFAS o PFC”. Queste sostanze, non presenti in natura, costituiscono un’ampia famiglia di composti chimici detti “sintetici” (o di sintesi) perché è stato trovato il modo di collegare gli atomi di carbonio a quelli di fluoro dando così vita a dei legami chimici tra i più forti esistenti nella chimica organica. Ciò al fine di renderli particolarmente resistenti alle reazioni chimiche, al calore, all’abrasione o alla frizione, in modo tale da realizzare, con la loro applicazione su tessuti, tappeti, *moquette*, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, etc., dei prodotti connotati da proprietà uniche di idrorepellenza e di oleorepellenza. Il che ne ha comportato un massiccio impiego (tra gli altri) per fissare il rivestimento delle pentole antiaderenti, per fabbricare schiume antincendio, pitture e vernici, ovvero quale rivestimenti antipolvere per apparecchi elettronici, come i microfoni dei telefonini, e finanche nei cosmetici e in alcuni farmaci.

Il forte legame tra il carbonio e il fluoro attribuisce a questi composti delle caratteristiche di resistenza alla degradazione ambientale e metabolica di piante e animali, con la conseguenza che la loro presenza nell’organismo umano, determinata dall’ingestione di acqua o di alimenti venuti a contatto con tali sostanze, tende ad accumularsi nel tempo a causa del fenomeno di c.d. “bioaccumulo”, vale a dire l’incapacità o la ridotta capacità dell’organismo di eliminare tali sostanze che ove ripetutamente assunte permangono dunque fino a superare i livelli massimi consentiti.

Si tratta di composti da tempo sotto l’attenzione della comunità scientifica internazionale, e delle autorità di protezione ambientale, in quanto sospettate di effetti dannosi sulla salute umana. Si sospettano principalmente un ruolo

nel determinare alti livelli di colesterolo ed acido urico nel sangue, nonché una possibile correlazione con taluni tipi di cancro al fegato, al rene, al testicolo e alla tiroide (fatti notori nell'ambito specifico, comunque riportati da fonti ufficiali del Ministero della salute, in rete al sito https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/PFOS_PFOA.pdf, nonché della Regione Veneto, in rete al sito <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/pfas>. Vedasi altresì lo studio dell'Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR dal titolo “*Rischio associato alla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di aree industriali nella Provincia di Vicenza e aree limitrofe*” del 25.3.2013).

3. L'attività industriale della Miteni s.p.a. nel sito di Trissino si è svolta all'indomani della fusione per incorporazione della Rimar Chimica s.p.a., che in precedenza (e fino al 1988) aveva svolto la medesima attività nello stabilimento industriale succedendo alla Rimar s.p.a. (acronimo di “Ricerche Marzotto s.p.a.”), la quale aveva avviato nel 1967 l'impianto nella posizione in cui anche attualmente si trova lungo la Strada Statale n° 236 Montecchio Maggiore-Valdagno, in un'area di ricarica degli acquiferi, in adiacenza all'argine del torrente Poscola e sopra una falda acquifera che scorre lungo l'asse principale dello stabilimento ed ha una soggiacenza di pochi metri rispetto al piano del sito.

4. Non appena costituita la Miteni, nel periodo in cui la Mitsubishi ne ha detenuto le quote prima di minoranza -pari al 49% del capitale sociale fino ad aprile del 1997- e poi di maggioranza assoluta fino al febbraio 2009 -in una percentuale che la ricorrente attesta essere compresa tra l'84,27 e il 90 % del capitale sociale-, è stato affidato a varie società *leader* nel settore della consulenza ambientale il compito di effettuare delle indagini finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili rimedi alle problematiche di confinamento delle eventuali contaminazioni rilevate.

4.1. Una prima analisi è stata commissionata dalla Miteni alla Ecodeco s.p.a. (in prosieguo anche “Ecodeco”), incaricata di effettuare un'indagine

ambientale finalizzata a verificare lo stato di inquinamento del sito ove sorge l'insediamento produttivo. L'indagine ambientale, effettuata mediante l'esecuzione nel terreno di cinque carotaggi e l'escavazione di dieci trincee - indagando in particolare l'area posta nella porzione a sud del sito-, è poi confluita in una relazione del 19.12.1990, che nelle valutazioni conclusive attestava la contaminazione dei volumi di terreno analizzato con inquinanti organici della medesima qualità e in una misura variabile in tutta l'area, anche se a livello quantitativo la zona sud dallo stabilimento risultava quella maggiormente contaminata. La perizia, che ha dato conto di come la falda fosse a poca distanza dal piano di campagna (pag. 4: in corrispondenza dei sondaggi S4 e S2 ad una profondità di 1,60-2,20 mt.), pur riferendo che il livello di contaminazione del terreno era tale da non richiedere la rimozione dello stesso se non in caso di necessità, in fase finale raccomandava di attuare tutte le misure necessarie a ridurre i fenomeni di dilavamento dei contaminanti assicurando un'adeguata impermeabilizzazione dello strato superficiale nonché la sigillatura delle condotte sotterranee che avrebbero potuto convogliare acque meteoriche di infiltrazione nella zona contaminata.

4.2. Nel dicembre 1995 fu direttamente la Mitsubishi Corporation ad incaricare la Environmental Resources Management Italia s.r.l. (ERM s.r.l.) di eseguire una ulteriore valutazione ambientale in vista della decisione di acquisizione delle quote di maggioranza della Miteni fino a quel tempo detenute dalla Enichem Synthesis, nel frattempo fusasi per incorporazione nella Enichem Società di Partecipazioni s.r.l.. La relazione dell'ERM che ne è seguita nel febbraio 1996, dal titolo "*Mitsubishi Corporation. Pre-acquisition Environmental Phase IIB Investigation: Miteni, Trissino*", è stata redatta all'esito del campionamento delle acque sotterranee, conducendo anche uno studio documentale sulla contaminazione causata dallo smaltimento di rifiuti presso la ditta Rimar che in precedenza gestiva il sito negli anni '70 del secolo scorso, e mediante indagini geofisiche. Dalle conclusioni e dai risultati del primo *step* di indagine (corrispondente alla c.d. *phase IIa investigation*) era emerso in

particolare che la falda acquifera a valle dell'impianto della Miteni portava le tracce della contaminazione che alla fine degli anni '70 causò la chiusura di un dato numero di fonti idropotabili e che parimenti il suolo presentava una potenziale contaminazione. La ERM assumeva che l'inquinamento in corso fosse stato originato dai residui dei rifiuti che furono smaltiti o interrati nel sito dalla Rimar, raccomandando l'effettuazione di un'investigazione supplementare con l'obiettivo di definire con la massima precisione possibile la dimensione e le concentrazioni delle sospette contaminazioni. Tale investigazione ha dato origine alla c.d. *phase IIb investigation*, condotta attraverso un'indagine geofisica, un campionamento del suolo successivo alle indagini con georadar, un campionamento delle acque potabili, anche al fine di definire la dimensione fisica, i confini e la profondità del suolo e valutare la possibilità di continuare le attività presso il sito in conformità alle leggi locali e nazionali e le migliori pratiche industriali sulle problematiche ambientali. Il rapporto finale restituisce che l'area indagata aveva una diffusa ma moderata contaminazione apparentemente limitata al primo strato del sottosuolo, con tracce di composti nitro alogenati in tutti i campioni e in 2 casi con concentrazioni dei contaminanti al di sopra dei limiti di legge. L'ERM aveva altresì rilevato che l'area dove la contaminazione è presente a diversi livelli copriva approssimativamente 3.000 metri quadrati per una profondità di 3-4 metri. I risultati dei campioni di acque sotterranee non evidenziavano tuttavia concentrazioni al di sopra dei valori di legge a quel tempo fissati, solo un campione dei tre mostrando la stessa concentrazione del limite stabilito per legge. Per ERM risultava quindi necessaria (tra l'altro) l'installazione di un sistema permanente di monitoraggio della falda basato su 3 pozzi (richiesti altresì per le interpretazioni idrogeologiche e le analisi di rischio ambientale).

4.3. Un nuovo approfondimento delle condizioni ambientali del sito venne effettuato nel 2004 dalla società ERM, su impulso della Miteni. L'indagine aveva lo scopo di valutare e stimare l'eventuale presenza di impatti su suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee dovuti ad attività eseguite in passato o

attualmente in stabilimento e fornire le conseguenti raccomandazioni. Le risultanze finali sono contenute in distinti documenti dai titoli “*Assistenza alle procedure di bonifica e proposta di investigazione iniziale: Stabilimento Miteni di Trissino – 22 giugno 2004*”; “*Proposta di investigazione iniziale: Stabilimento Miteni di Trissino – 20 luglio 2004*”; “*Indagine Ambientale del Sottosuolo e delle Acque di Falda: Stabilimento Miteni di Trissino - 12 ottobre 2004*”.

Nel primo documento del giugno 2004 l'ERM individuava un quadro qualitativo di rischio interessante sia il sottosuolo (“*il sottosuolo di un'area di circa 700 mq nella zona sud dello stabilimento presenta evidenti segni di impatto ...la porzione di sottosuolo con evidenti tracce di impatti abbia un volume compreso fra 1.000 e 3.000 mc.*”) sia le acque sotterranee, e rilevando a quest'ultimo proposito i seguenti elementi riguardanti potenziali rischi per la salute e l'ambiente naturale generati dalla qualità delle acque presenti nel sottosuolo dello stabilimento della Miteni:

- per i 4 composti organici fluorurati di interesse (4-cloro benzotrifloruro; 3,4 diclorobenzotrifloruro; 4-cloro 3 nitro benzotrifloruro; 4 cloro 3,5 dinitro benzotrifloruro), nei punti di monitoraggio a valle dello stabilimento si riscontrano saltuari superamenti delle concentrazioni limite definite mediante gli studi di assimilazione;
- non esistono dati aggiornati sulla concentrazione degli altri contaminanti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee.

Con la doppia conclusione per cui:

- occasionalmente le aree a valle dello stabilimento vengono interessate dalla presenza di concentrazioni significative dei 4 composti di interesse;
- in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dell'area, non si può escludere che saltuariamente concentrazioni significative di composti potenzialmente presenti possano migrare a valle dello stabilimento.

Dalla successiva indagine ambientale del sottosuolo e delle acque di falda del 12 ottobre 2004 emergeva, quanto alla matrice ambientale del terreno, un solo superamento dei limiti del DM 471/1999 per il parametro 4,4-DDE nel

campione di terreno BH3 (5,0-5,5m), per il quale era stata riscontrata una concentrazione di 0,324 mg/kg contro un limite di 0,1 mg/kg, e relativamente ai campioni di acqua venivano registrati dei superamenti dei limiti previsti dal DM n. 471/1999 per le acque sotterranee in relazione a vari composti (alluminio; ferro; manganese; 1,2 dicloropropano; cloroformio; tetracloroetilene; tricloroetilene; esaclorobenzene).

La presenza di concentrazioni significative dei composti caratteristici dell'attività produttiva della Miteni nel sottosuolo e la distribuzione rilevata nelle acque sotterranee era tale da non consentire alla ERM di escludere la presenza di sorgenti secondarie di contaminazione attive, con la raccomandazione di *“provvedere al più presto alle attività preliminari all'avvio di un sistema di contenimento idraulico (progettazione di massima dei sistemi di depressione della falda) finalizzato ad impedire la migrazione di contaminanti disciolti a valle dello stabilimento”*.

4.4. Ancora nel 2008 la ERM, su incarico questa volta della Mitsubishi, ha realizzato due ulteriori valutazioni ambientali sul suolo e le acque sotterranee dello stabilimento Miteni di Trissino. Gli studi che ne sono esitati, dal titolo *“Mitsubishi Corporation. Soil and groundwater focused assessment: Miteni, Trissino, Italy. 14 March 2008”* e *“Mitsubishi. Soil and groundwater investigation: Miteni facility – Trissino (VI). 12 November 2008”*, evidenziavano in particolare, quanto al suolo, una concentrazione significativa (vd. pag. 27 relazione del novembre 2008) di 3,4-diclorobenzotrifluoruro e 4-clorobenzotrifluoruro nell'area c.d. “PFOA” (ossia la prima area produttiva del sito che includeva le celle di elettrolettrofluorurazione e l'area di servizio nella porzione nord del sito), e quanto alle acque sotterranee venivano registrati sfioramenti dei composti 4 clorobenzotrifluoruro (nel punto di perforazione/foro di indagine MW6 – per 3.200 µg/l rispetto a 93 µg/l) e di perfluorooctanoato ammonico (c.d. APFO, vale a dire un composto della famiglia dei PFOA, per la prima volta ricercato e rinvenuto), nel foro MW4 (per 41.6 µg/l), nel foro MW5 (per 214 µg/l), nel

foro MW6 (per 15.8 µg/l) e nel pozzo A (per 38.5 µg/l), contro un “valore di azione” di 0.5 µg/l.

Tutto ciò all'indomani dell'iniziativa, assunta dalla Miteni nel 2005 a seguito dei rapporti dell'ERM, di progettare e realizzare una barriera idraulica con l'utilizzo di nuovi pozzi in vece dei preesistenti, motivandone l'opportunità con l'esigenza di conservare la risorsa idrica di maggior valore a beneficio di quella a bassa qualità da emungersi nei nuovi pozzi in sostituzione di quelli preesistenti.

L'indagine del 2008 confermava le condizioni ambientali del sito Miteni già descritte in quella del 2004, ossia la presenza nel suolo e nella falda di una contaminazione storica da composti sito specifici, derivanti dall'attività industriale eseguita in impianto, specificando che la normativa italiana contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'autodenuncia alle Autorità della condizione di contaminazione del sito nel caso di rilevamento di contaminazioni storiche che avrebbero potuto ancora generare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione (pag. 28). Rischi che l'ERM correlava all'acqua di falda in caso di fuoriuscita all'esterno dei confini del sito, raccomandando infine di incrementare la rete di monitoraggio delle acque di falda avviata con la realizzazione della barriera idraulica installando ulteriori pozzi a valle del piezometro MW6 e del pozzo A, oltre a suggerire il monitoraggio dei pozzi vicini ai pozzi industriali e l'installazione di un numero totale di 4 – 5 nuovi piezometri di monitoraggio.

4.5. Nel periodo temporale immediatamente successivo alla cessione della Miteni al gruppo ICI è stata incaricata la ERM di eseguire un ulteriore studio ambientale poi denominato “*Mitsubishi S.p.A. Groundwater study: Miteni Facility - Trissino. 25 settembre 2009*”.

Lo studio evidenziava in particolare che la barriera realizzata nel 2005 non consentiva di contenere gli inquinanti poiché basata su valori stimati non in grado di valutare correttamente le condizioni idrogeologiche locali. E dal documento denominato “*Miteni Groundwater Monitoring Report I 2009*”, redatto

sempre dalla ERM e che aveva in allegato le analisi chimiche eseguite sulle acque di falda dal laboratorio Theolab e riportate nel documento “Comunicazione Preliminare dei Risultati” (CPR), sono state rilevate nell’acqua di falda concentrazioni significative di composti caratteristici, in particolare la presenza di perfluorooctanoato di ammonio (APFO) con un picco pari a 6430 µg/l (e altri valori di 5100, 2210, 1830, 1150 µg/l), contro un “valore di azione” di 0,5 µg/l concordato dalla US-EPA (ossia la *U.S. Environmental Protection Agency* vale a dire un’agenzia statunitense di protezione ambientale), nonché di composti della famiglia dei benzotrifluoruri (BTF) e in particolare:

- 1050 µg/l di 4-clorobenzotrifluoruro, a fronte di un valore di obiettivo di bonifica di 93 µg/l per l'acqua potabile fissata dal Laboratorio Nazionale OAK Ridge del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti;
- 687 e 572 µg/l di 3,4-diclorobenzotrifluoruro;
- 640 µg/l di 4-cloro-3-nitrobenzotrifluoruro.

5. A seguito degli accertamenti condotti sino al 2008 la Mitsubishi si è infine determinata a cedere le partecipazioni societarie di Miteni alla International Chemical Investors Italia Holding s.r.l. (“ICI Italia”), appartenente al gruppo societario International Chemical Investors, facente capo alla International Chemical Investors S.E., *holding* lussemburghese di mera partecipazione che controllava alcune *sub-holding* di mera partecipazione (c.d. holding pure), detenenti, a loro volta, partecipazioni in una serie di società attive nel settore farmacologico e nel settore chimico a livello mondiale.

E la International Chemical Investors Italia Holding s.r.l., che ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 5.2.2009 al 31.3.2016, ha poi ceduto la sua partecipazione in Miteni alla International Chemical Investors S.E. (“ICI S.E.”), che l’ha detenuta fino al 30 aprile 2017 per poi a sua volta cederla alla International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l. (“ICI 3”), che ha detenuto le partecipazioni societarie in Miteni

sino al fallimento di quest'ultima che come si dirà è stato dichiarato il 9.11.2018.

Giova evidenziare, per quanto rileva nel presente giudizio, che il passaggio della proprietà delle azioni da Mitsubishi Corporation al gruppo International Chemical Investors è stato effettuato per la somma di 1 € e senza garanzia da parte del venditore in merito ad eventuali criticità ambientali, il tutto tramite il *Sale and Purchase Agreement* del 19.12.2008 accompagnato da un *Confidential Information Memorandum* circa la situazione ambientale del sito che conteneva l'esplicito riferimento (alle pagine 32 e 33) alle “*valutazioni ambientali del suolo nel sito nel 1996, 2004 e 2008, ancora in corso*” e al fatto che nel 2005 era stata posizionata una barriera idraulica apparentemente in grado di controllare il flusso delle acque sotterranee mediante la tecnologia “*pump & treat*”.

6. Lo stato di contaminazione del sito riscontrato nei rapporti ambientali commissionati dalla Miteni e/o direttamente dalla Mitsubishi non risulta sia stato comunicato alle Autorità competenti non appena noto.

In particolare, nel periodo in cui la Mitsubishi deteneva la partecipazione di maggioranza della Miteni (dall'aprile 1997 al 5.2.2009) quest'ultima risulta aver inviato una segnalazione al Genio civile in data 23.12.1998 relativa al rinvenimento di acqua mediante perforazione di n. 4 pozzi di terreno e altra nota del 07.04.2005, sempre al Genio civile, con la quale veniva sottoposta a questa Autorità una “*variante non sostanziale su derivazione d'acqua da falde sotterranee per uso industriale*”, correlata alla realizzazione della già citata barriera idraulica suggerita dalla ERM nel rapporto del 2004, con pedissequa richiesta di poter emungere acqua dai pozzi contrassegnati con le lettere “PA”, “PB” e “PC” in alternativa ai pozzi 2 e 3, i quali sarebbero stati chiusi e sigillati. Il tutto con la seguente motivazione “*...risulta evidente come l'utilizzo dei pozzi PA-PB-PC in alternativa ai pozzi n° 2 e n° 3 consenta di ottenere un maggior utilizzo della falda acquifera a bassa qualità con conservazione della risorsa idrica a maggior valore e la Miteni S.p.A., coinvolta nel raggiungimento a breve della certificazione ISO 14001,*

intende installare un sistema di barriera idraulica costituito dai pozzi PA-PB-PC e da impianto di trattamento dell'acqua emunta prima dell'utilizzo a scopi industriali.

A supporto di quanto evidenziato si allega la relazione tecnica della primaria ditta E.R.M. circa la definizione progettuale del sistema a barriera”.

7. Tuttavia a seguito di alcune ricerche sperimentali su potenziali inquinanti svolte questa volta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dal 2013 è stata evidenziata una presenza anomala di PFAS in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione delle acque potabili nel territorio provinciale di Vicenza ed in altre porzioni delle province di Padova e Verona, coinvolgendo altresì una parte rilevante della rete idrografica della Regione Veneto (fiumi Poscola; Agno-Guà-Frassine; Togna-Fratta-Gorzone; Bacchiglione, ecc.).

In particolare, il 25.3.2013 l'Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR ha pubblicato lo studio dal titolo “*Rischio associato alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di aree industriali nella Provincia di Vicenza e aree limitrofe*”, che dopo aver ricostruito le caratteristiche e le applicazioni delle sostanze alchiliche perfluorurate -come detto oggetto di attenzione a livello internazionale per la loro sospetta azione estrogenica e cancerogena-, ha fatto emergere la presenza nei corpi idrici analizzati di un'elevata concentrazione di PFAS (soprattutto PFOA, ossia una tipologia di PFAS denominata acido perfluoroottanoico) in una vasta area della Provincia di Vicenza (per quanto oggetto di interesse nel contenzioso in esame).

8. Circa quattro mesi dopo lo studio del CNR la Miteni, in data 24.7.2013, dichiarandosi non responsabile della contaminazione, ha comunicato agli Enti pubblici, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, che, a seguito di campionamenti delle acque sotterranee eseguiti presso il proprio stabilimento produttivo nel Comune di Trissino, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri di cui alla tabella 2, dell'allegato 5° della parte quarta del D.lgs 152/2006, oltre che la

presenza di sostanze (nitroalogenoderivati e PFOA) non ricomprese nella predetta tabella.

In relazione alla detta comunicazione sono state attivate le prime iniziative cadute sotto il diretto controllo delle Autorità pubbliche. In particolare la Miteni, con nota del 5.11.2013, assunta al prot. n. 16447 del Comune di Trissino, ha presentato una proposta di piano di caratterizzazione che il medesimo Comune, a seguito di vari incontri tecnici alla presenza anche dell'ARPAV e dell'ULSS e una volta effettuato l'esame della proposta in più conferenze di servizi, ha infine approvato e autorizzato con prescrizioni giusta determina dirigenziale n. 8535 del 9.6.2014.

Durante l'esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione -in esecuzione del quale sono stati effettuati inizialmente vari sondaggi geognostici oltre a rilievi planivolumetrici dei punti di indagine e il campionamento della falda dai pozzi e piezometri esistenti nell'area di proprietà-, la Miteni, con note del 25 e 28.1.2017, ha informato di aver rinvenuto rifiuti interrati lungo l'argine del torrente Poscola adiacente allo stabilimento, rifiuti costituenti possibile sorgente di contaminazione la cui presenza rendeva necessario un ampliamento dell'indagine di caratterizzazione.

A seguito di tale ritrovamento la Regione Veneto, con d.G.R. n. 160 del 14/02/2017, ha demandato all'ARPAV il compito di *“elaborare, in accordo con il Comune di Trissino, una dettagliata mappatura delle presenze di inquinamento nel sottosuolo avviando e realizzando un'indagine di massimo dettaglio sullo stato della contaminazione delle matrici ambientali coinvolte; ad esempio, potranno essere effettuati carotaggi a maglia stretta - indicativamente fino a 10m x 10m - spinti adeguatamente in profondità - sempre a titolo di esempio, almeno 10m -, che interessino sia le aree esterne all'impianto sia quelle interne e quelle coperte (...)”*.

9. In pari tempo venivano avviate, a partire dal marzo del 2017, una serie di attività investigative ed ispettive da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente-Nucleo Operativo Ecologico di Treviso (d'ora in poi

NOE), culminate nel sequestro dell'area in questione a seguito di un rapporto del N.O.E. del 13.06.2017 intitolato: *“Quadro ambientale relativo all'inquinamento del sito industriale ove insiste l'impianto della M I - TENI Spa di Trissino”*. Nel rapporto si legge in particolare che la Miteni aveva già commissionato varie indagini *“negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009”* finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili soluzioni per il confinamento della contaminazione rilevata, e che la situazione di inquinamento riscontrato era di notevole estensione presentandosi in tutta la sua gravità dovuta al fatto che: i) la sorgente dell'inquinamento, a contatto con la falda, non era stata ancora rimossa; ii) si profilavano gravi rischi per la salute umana e l'ambiente in ordine all'aggravamento del danno ambientale già conclamato (falda ed ecosistema); iii) la barriera idraulica presente presso lo stabilimento, e installata dalla Miteni nel 2005, non garantiva una totale efficacia preventiva contro l'aggravarsi del fenomeno di inquinamento.

Ricevuta la relazione dei NOE gli Enti coinvolti hanno preso atto della situazione in essere concordando sulla necessità che il problema, per la sua gravità e le sue dimensioni *ultra* comunali, venisse affrontato secondo una logica comune e concertata per il miglior perseguimento degli interessi pubblici di tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

Per l'effetto con d.G.R. n. 941 del 23 giugno 2017, pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 68 del 18.7.2017, la Regione, ritenendo la necessità di aggiornare la strategia di azioni incisive e coordinate per la bonifica del sito, con riferimento a tutte le matrici ambientali interessate (aria, suoli, acque superficiali e sotterranee) nonché per il monitoraggio e controllo costanti delle matrici ambientali coinvolte, ha approvato lo schema di un protocollo di intesa *“per il coordinamento delle attività di prevenzione, caratterizzazione e bonifica/messa in sicurezza operativa del sito inquinato compreso nell'area dello stabilimento "Miteni" in Comune di Trissino (VI) e per la valutazione delle attività relative alla Autorizzazione Integrata Ambientale dello stesso stabilimento, a tutela delle risorse idriche alimentate dall'area di*

ricarica pedemontana e della salute dei cittadini" fra le Amministrazioni della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Trissino e ARPAV".

E con successivo decreto presidenziale n. 55 del 29.06.2017, pubblicato in pari data nell'albo pretorio della Provincia di Vicenza, anche quest'ultima, nel dare atto del fatto che *"alla luce della documentazione acquisita dai NOE le parti convengono sulla necessità di aggiornare la strategia sia di breve che di medio/lungo periodo che impegni tutti i soggetti sottoscrittori ad intraprendere, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive e coordinate per la bonifica del sito..."*, ha approvato lo schema di *"Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività di prevenzione, caratterizzazione e bonifica/messa in sicurezza operativa del sito inquinato compreso nell'area dello stabilimento Miteni in Comune di Trissino (VI) e per la valutazione delle attività relative alla autorizzazione integrata ambientale dello stesso stabilimento, a tutela delle risorse idriche alimentate dall'area di ricarica pedemontana e della salute dei cittadini"*.

In particolare, il citato protocollo di intesa ha individuato quale strumento condiviso di coordinamento la costituzione di un apposito Comitato Tecnico *"costituito dai rappresentanti della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Trissino e dell'ARPAV"* (art. 4, comma 1°), *"sotto la regia della Regione del Veneto, che programmi ed attui le attività di sostegno tecnico/giuridico a favore del Comune di Trissino e della Provincia di Vicenza"* (art. 1, comma 2°, lett. a), allo scopo *"di coordinare l'aggiornamento delle azioni delle diverse Amministrazioni Pubbliche competenti nei diversi procedimenti amministrativi relativi all'area di cui trattasi, garantendo, altresì, il relativo, sinergico supporto tecnico amministrativo per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli, del sottosuolo e della falda freatica (...) nonché per la realizzazione di tutte le attività di verifica e di rispondenza alle prescrizioni della A.I.A. dello stesso stabilimento"* (art. 1, comma 2°).

Successivamente hanno avuto luogo varie riunioni sia del Comitato Tecnico che delle Amministrazioni riunite in conferenza dei Servizi con la Miteni, a seguito delle quali sono emerse varie esigenze tra le quali quelle di monitoraggio dell'efficacia delle attività compiute nel sito della Miteni, di

aggiornamento del loro stato di avanzamento, di previsione ed implementazione delle misure necessarie per la messa in sicurezza dell'area attraverso l'arresto della diffusione della contaminazione delle acque di falda, di implementazione delle misure di indagine prevedendo in prima battuta una maglia di campionamento di 35 m x 35 m e successivamente, quella con maglia 10 m x 10 m.

10. Va osservato a questo proposito che la Miteni ha contestato i provvedimenti che avevano previsto le misure poc'anzi riassuntivamente richiamate, promuovendo un contenzioso al fine di vedersi ristorare i danni subiti e subendi (in particolare) a causa della (a suo dire) illegittima imposizione di una caratterizzazione sull'intero stabilimento con maglia 10m x 10m al posto di 35 x 35 m.. (ricorsi R.G. nn. 5/2018 e 131/2018).

11. Tuttavia nelle more, con sentenza n. 126 del 08.11.2018, depositata in cancelleria in data 09.11.2018, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della Società Miteni sp.a., in allora partecipata e controllata dalla ICI 3.

Senonché la Miteni ha mantenuto la proprietà del sito ove sorge lo stabilimento industriale atteso che la curatela fallimentare, ai sensi degli artt. 41 comma 4°, 42 comma 3° e 104 *ter* comma 8° della L.F., era stata autorizzata a non acquisire all'attivo fallimentare il cespite, rimasto nella disponibilità della società fallita. In data 04.06.2019 quest'ultima ha poi sottoscritto con la ICI 3 un contratto preliminare di vendita del sito, sottoposto ad alcune condizioni sospensive (tra le quali l'approvazione del progetto di MISO). Il contratto preliminare ha previsto l'immissione anticipata di ICI 3 nella detenzione del sito, al fine di consentirle l'esecuzione degli interventi ambientali che si rendevano necessari.

E la ICI 3, con comunicazione del 26.04.2019, ha rappresentato alle Amministrazioni la propria disponibilità -anch'essa nella veste di soggetto non responsabile dell'inquinamento- a provvedere, in modo spontaneo, all'esecuzione a sue spese degli interventi ambientali.

12. In questo articolato quadro fattuale la Provincia di Vicenza, con comunicazione assunta al prot. n. 7881 del 07.02.2019, ha avviato il procedimento volto a individuare i soggetti “responsabili” della potenziale contaminazione del sito. E ricevute le memorie difensive delle parti, tra le quali la Mitsubishi, che ha pure esercitato il suo diritto di accesso alla documentazione amministrativa, in data 07.05.2019 è stata infine notificata l’ordinanza prot. n. 25406, con la quale la Provincia di Vicenza ha individuato i responsabili dell’inquinamento per avere condotto nel sito l’attività alla quale è imputabile l’origine o l’aggravamento della contaminazione riscontrata. Per l’effetto sono state ritenute responsabili non solo la Miteni ma anche le società che nel tempo hanno ne avuto il controllo societario, oltre alle persone fisiche che hanno svolto il ruolo di legali rappresentanti o di delegati ambientali per conto delle società controllati.

A tali conclusioni la Provincia è pervenuta sulla base dei dati emersi:

-dalla già richiamata relazione del Comando Carabinieri del NOE di Treviso del 13 giugno 2017, redatta su incarico della Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e poi trasmessa anche a tutte le Amministrazioni interessate;

-dalle indagini svolte dall’A.R.P.A.V.;

-da una relazione tecnica commissionata ad uno studio di consulenza per ricostruire le vicende delle società che hanno detenuto partecipazioni nella Miteni.

Sono stati quindi ritenuti responsabili, con espressa riserva di eventuali integrazioni (all’esito di ulteriori risultanze istruttorie circa l’individuazione di altri soggetti a cui ascrivere la responsabilità della contaminazione):

- la Miteni in fallimento;

- la International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l.;

- la International Chemical Investors S.E.;

- la International Chemical Investors Italia Holding s.r.l.;

- la Mitsubishi Corporation;

rubricati: “1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di Trattamento;* 2) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento;* 3) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242 e ss. della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Incompetenza;* 4) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della parte quarta del D.Lgs.152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;* 5) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e ingiustizia manifesta;* 6) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione;* 7) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione amministrativa;* 8) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Abnormità e perplessità del provvedimento;* 9) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Abnormità e perplessità del provvedimento;* 10) *Eccesso di potere per violazione del principio del corretto procedimento amministrativo”.*

In sintesi la Mitsubishi, premesso di essere una società multinazionale che fino al 6 febbraio 2009 ha detenuto partecipazioni azionarie nella società Miteni,

compiutamente ricostruite nel ricorso sin dal tempo della *joint venture* con la Enichem Syntesis s.p.a., ha poi contestato in via generale la responsabilità attribuitale per l'inquinamento del sito della Miteni nel Comune di Trissino, deducendo che i rimproveri della Provincia sarebbero apodittici in quanto fondati solo sulla qualità di azionista di maggioranza della Miteni nel tempo preso in considerazione dal provvedimento.

In particolare la ricorrente, con i suoi primi due motivi di impugnativa, ha dedotto che l'attribuzione di responsabilità difetterebbe dei relativi presupposti: essa da un lato mancherebbe dell'accertamento di una qualche forma di ingerenza della Mitsubishi rispetto all'attività della Miteni, che si sarebbe svolta con autonome scelte e strategie imprenditoriali, e dall'altro lato non sarebbe giustificata a livello causale, atteso che la Provincia non avrebbe accertato il nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva della Miteni e gli eventi di inquinamento, e questo specie dopo che la situazione si sarebbe modificata dall'epoca della cessione delle quote della Mitsubishi alla ICI Italia (nel febbraio 2009).

La ricorrente ha inoltre rilevato che per tutto il periodo in cui ha detenuto le partecipazioni societarie nella Miteni non erano previsti dei limiti legali di concentrazione dei PFOA, dei PFAS e dei BTF. Essi sarebbero stati introdotti tra il 2015 e il 2018 da un organo incompetente, vale a dire l'Istituto Superiore di Sanità, e la Provincia non avrebbe nemmeno valutato autonomamente tali limiti autodeterminati in via amministrativa, sicché il provvedimento di individuazione dei responsabili mancherebbe anche sotto questo aspetto di un suo presupposto fondante.

Da altra angolatura la Mitsubishi ha dedotto che il criterio di imputazione della responsabilità, costituito dalla posizione di azionista di maggioranza della Miteni, si rivelerebbe contraddittorio nella misura in cui non sarebbero state individuate le altre società che come la ricorrente hanno detenuto partecipazione nella Miteni (ossia la Enichem Syntesis s.p.a. e la Rimar Chimica s.p.a. controllata dal Gruppo Marzotto): la Provincia non si sarebbe

pertanto potuta limitare alla posizione della Mitsubishi e questo anche perché sin dalla presenza della Rimar, negli anni '70 del secolo scorso, il sito produttivo di Trissino era già stato interessato da una contaminazione oggi da definirsi "storica". Da qui il connesso profilo di disparità di trattamento che vizierebbe il provvedimento impugnato, il quale risulterebbe in ogni caso assunto sulla base di dati incompleti ed errati. La Provincia non avrebbe nemmeno considerato il contributo causale di altri soggetti presenti nel distretto industriale e che farebbero parimenti uso di prodotti contenenti le sostanze appartenenti alla famiglia dei PFOA e PFAS, non indagando neppure sulla sussistenza di altri contaminanti non presenti al tempo della gestione da parte della Mitsubishi.

Ancora, secondo la ricorrente vi sarebbe un ulteriore vizio di istruttoria anche perché il provvedimento di individuazione dei responsabili si fonderebbe unicamente sulla relazione dei NOE di Treviso redatta nel contesto del processo penale attualmente in corso nei confronti dei vertici della Miteni e delle società che ne ebbero il controllo, mancando quindi un autonomo accertamento da parte dell'Autorità procedente (la Provincia).

Quest'ultima avrebbe ignorato o non considerato, senza motivare sul punto, gli elementi istruttori acquisiti al procedimento da fonte privata, elementi che dimostrerebbero la responsabilità di altri soggetti diversi da Mitsubishi, e che in ogni caso metterebbero in dubbio la correttezza delle assunzioni dell'Amministrazione: nello specifico le asserzioni sulla durata della condotta omissiva della Mitsubishi, iniziata nel 1990 e proseguita fino alla sospensione dell'attività della Miteni, e quelle sull'attivazione del sistema di barrieramento idraulico nel 2013 non sarebbero corrette. Il difetto di motivazione riguarderebbe anche la mancata considerazione della contaminazione "storica" del sito e finanche di una sorgente attiva di contaminazione rivelatasi solo negli ultimi anni, allorquando la Mitsubishi non era più in possesso delle quote della Miteni. Vi sarebbe del resto un'applicazione indiscriminata del criterio del "più probabile che non" impiegato per l'accertamento del nesso

causale, criterio che consentirebbe l'impiego di elementi indiziari nei soli confronti del responsabile non potendosi estendere indiscriminatamente agli altri soggetti che come la Mitsubishi non lo sarebbero. Conseguentemente, sarebbe illegittima l'attribuzione di una responsabilità solidale a tutte le persone individuate come responsabili senza previamente determinare la condotta ascrivibile in capo a ciascuno di essi in una allo specifico nesso causale tra la condotta e l'evento. E tale applicazione indiscriminata del "più probabile che non" avrebbe comportato la violazione del principio "chi inquina paga".

Mitsubishi ha inoltre dedotto che il provvedimento di individuazione difetterebbe di presupposto anche in relazione all'articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006. Questa norma individuerrebbe il responsabile dell'inquinamento unicamente per contestualizzare e consentire l'ordine di bonifica, che tuttavia nel caso di specie sarebbe già in corso di svolgimento da parte della ICI3, non residuando margini per individuare ulteriori soggetti responsabili.

Sotto altro aspetto ancora la ricorrente, nel mettere in evidenza che il provvedimento di individuazione dei responsabili, nella sua parte finale, diffida gli altri responsabili a continuare le operazioni qualora la ICI3 o la Miteni in fallimento dovessero interromperle, non sarebbe possibile comprendere le modalità operative e finanziarie di un siffatto intervento in assenza di un progetto di bonifica già approvato, non avendo del resto la ricorrente più a disposizione il sito di Trissino e dunque sotto questo profilo trovandosi la Mitsubishi nell'impossibilità giuridica di intervenire.

Inoltre, poiché il provvedimento farebbe un generico riferimento alla "contaminazione descritta in premessa", l'atto avrebbe un oggetto indeterminato, potendosi ivi teoricamente ricomprendere anche le aree esterne al sito industriale rispetto alle quali però la p.A. avrebbe dovuto previamente accertare la presenza di altre potenziali fonti di contaminazione.

Infine la ricorrente ha pure rilevato la violazione delle regole del giusto procedimento deducendo che le sarebbe stato impossibile venire a

conoscenza dei contenuti del procedimento in oggetto e dei documenti resi disponibili dalla Provincia atteso il difetto di notifica del provvedimento di apertura del procedimento amministrativo.

14. Si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Trissino, il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo di Treviso, le Aziende Riunite Collettore Acque -A.RI.C.A. e i relativi soggetti consorziati Viacqua s.p.a., Acque del Chiampo s.p.a. e Medio Chiampo s.p.a., tutte replicando approfonditamente alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Si è costituita in giudizio anche la ICI3, in qualità di controinteressata, riservandosi di presentare memorie difensive nel prosieguo del giudizio.

15. Nel corso del processo la Provincia di Vicenza, all'esito di ulteriori risultanze istruttorie, ha integrato i nominativi dei responsabili della contaminazione all'uopo individuando ulteriori soggetti, tra cui la Eni Rewind s.p.a. (cfr. l'atto di prot. n. 41488/2020), e con il provvedimento assunto al prot. n. 48236 del 16.11.2020 ha intimato alla Mitsubishi (e alla Eni Rewind) di partecipare alle attività e agli interventi di bonifica del sito di Trissino, ai sensi del titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, unitamente al soggetto già attivatosi nell'interesse del Gruppo International Chemical Investors, al fine di garantire continuità nell'attività in essere. Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, ordinato alla ricorrente di individuare un domicilio legale in Italia entro il termine di 10 giorni dalla ricevuta notifica del presente atto, anche tramite acquisizione di una pec, per dichiarate esigenze di celerità dell'azione amministrativa in riferimento alle attività di bonifica, convocando la Mitsubishi e la Eni Rewind *“alle conferenze di servizi, ai tavoli tecnici e agli incontri indetti dagli enti pubblici, mediante persone appositamente delegate”*.

Con successiva nota del 23.12.2020 i legali della Mitsubishi hanno informato la Provincia che la loro cliente non avrebbe eletto domicilio in Italia né avrebbe attivato una casella di posta elettronica certificata in relazione alle

comunicazioni del procedimento di bonifica, e tale nota è stata riscontrata dalla Provincia con comunicazione via pec del 28.1.2021, che ha preso atto della comunicazione ribadendo l'opportunità di una forma di comunicazione rapida per tutta l'attività che gli Enti pubblici stanno svolgendo in relazione alla messa in sicurezza e bonifica del sito.

Ne è seguito un primo ricorso per motivi aggiunti affidato, oltre che a censure di invalidità derivata da quelle sollevata in fase introduttiva, anche a quattro ulteriori profili di illegittimità autonoma così rubricati: *“11. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Abnormità e perplessità del provvedimento. Contraddittorietà manifesta; 12. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento; 13. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta; 14. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 250 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 82/2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del codice civile. Eccesso di potere per violazione del principio del corretto procedimento amministrativo”*.

In estrema sintesi la Mitsubishi con il primo motivo aggiunto ha rilevato l'illegittimità del nuovo provvedimento sotto l'aspetto del difetto di presupposto, non comprendendosi secondo quali modalità la Mitsubishi e la Eni potrebbero partecipare alle attività di bonifica in corso di svolgimento da parte della ICI3, non avendo esse nemmeno la disponibilità del sito. Del resto non ci sarebbero norme che prevedono la cooperazione nella bonifica da parte di chi non risulta responsabile dell'inquinamento, specie in presenza di un soggetto che già sta adempiendo alla bonifica: e anche qualora ci fosse un obbligo di cooperare esso non potrebbe che riguardare tutti i soggetti individuati come responsabili, non limitandosi a quelli che come la Mitsubishi

presentano una capacità tecnica ed economico-finanziaria astrattamente adeguata a tal fine. Sarebbe comunque manifesta l'ingiustizia sottesa agli atti impugnati perché la Provincia non avrebbe comunque coinvolto il Gruppo Marzotto e in specie la società Rimar e chi deteneva le sue quote, i quali sarebbero da ritenersi i veri responsabili dell'inquinamento.

Infine sarebbe stato violato il principio del giusto procedimento imponendo alla Mitsubishi di eleggere domicilio o di munirsi di una pec oltreché di partecipare al procedimento e alle relative conferenze di servizi per la messa in sicurezza di emergenza del sito, in difetto di una previsione normativa che imponga una tale partecipazione procedimentale, la quale rimarrebbe una mera facoltà e non un obbligo in capo alla ricorrente.

16. Con una successiva nota assunta al prot. n. 0010977 del 28.06.21, inviata anche alla Mitsubishi, il Comune di Trissino ha richiesto un aggiornamento dello stato di avanzamento di alcune attività previste nel progetto di messa in sicurezza operativa del sito della Miteni, progetto in precedenza approvato con determina del Comune di Trissino n. 3437 del 4.3.2020, e successivamente è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 13.07.21, che riporta l'inciso per cui *“nonostante la diffida provinciale e l'invito alla società Mitsubishi, nessun rappresentante della società si è presentato alla Conferenza”*.

La ricorrente ha pertanto promosso un secondo atto di motivi aggiunti affidato, come il primo, a motivi di illegittimità derivata da quella dedotta nei precedenti ricorsi e ad un autonomo mezzo intitolato *“15. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Perplexità. Illegittimità derivata”*.

Secondo la tesi attorea il provvedimento del Comune di Trissino che avrebbe chiesto informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento di MISO sarebbe illegittimo in quanto presupporrebbe erroneamente che la Mitsubishi

sia da considerarsi responsabile dell'inquinamento, e in ogni caso non si comprenderebbe su cosa la Mitsubishi avrebbe dovuto o potuto riferire.

17. Occorre a questo punto anche ricordare che con sentenza n. 206/2024 il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorso R.G. n. 787/2019, a suo tempo promosso dalla Miteni avverso il provvedimento che la individuava come responsabile dell'inquinamento. E con la pronuncia n. 205/2024 analoga declaratoria di improcedibilità ha riguardato il ricorso R.G. 1198/2019, con il quale la Miteni aveva contestato, oltre (nuovamente) al detto provvedimento di individuazione come soggetto responsabile, anche (tra l'altro) l'intimazione rivoltale dalla Provincia di Vicenza per la presentazione del progetto operativo degli interventi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. Nell'approssimarsi dell'udienza pubblica del 7.3.2024 le parti hanno dimesso le proprie memorie conclusive insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

In particolare la ricorrente, ripercorsa brevemente la storia del sito produttivo di Trissino e l'evoluzione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, ha ribadito la sostanza dei suoi rapporti societari con la Miteni, sviluppando poi in diritto, anche in replica alle tesi delle Amministrazioni intime, varie questioni, tra le quali quella della corretta individuazione delle responsabilità prodromiche all'ordine di bonifica del sito, della natura parziaria o solidale di quest'ultima -questione in ordine alla quale è stata formulata un'istanza di rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'U.E. ex art. 267 del T.F.U.E.- e infine quella relativa alla possibilità stessa di ravvisare una condotta omissiva nel contegno tenuto dalla Mitsubishi al tempo della detenzione delle partecipazioni nella Miteni.

Le Amministrazioni resistenti hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità sia della pregiudiziale euro-unitaria e sia delle censure con le quali la parte ricorrente ha inteso mettere in discussione la legittimità dei provvedimenti impugnati anche nella parte riferibile alla posizione della Miteni, dopo le

pronunce di improcedibilità dei relativi ricorsi citate nel § 17 di questa pronuncia. Nel merito le Amministrazioni hanno approfonditamente controdedotto a tutti i motivi di impugnativa insistendo per il rigetto sia del ricorso che dei successivi motivi aggiunti.

All'udienza del 7.3.2024 il Tribunale, dopo l'ampia e approfondita discussione dei legali delle parti, ha infine trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

19. In via preliminare e per ragioni sistematiche il Tribunale deve affrontare una volta per tutte l'eccezione di inammissibilità dei motivi di impugnativa (e delle relative argomentazioni) con i quali la Mitsubishi ha inteso censurare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità della Miteni, ossia della società che come detto in fatto ha operato nel sito di Trissino anche nel periodo in cui la Mitsubishi deteneva le sue partecipazioni sociali. Secondo la tesi della Provincia a seguito della pronuncia di questo Tribunale n. 206/2024, che come accennato in precedenza ha definito con sentenza di improcedibilità il ricorso R.G. n. 787/2019 promosso dalla Miteni avverso il medesimo provvedimento provinciale n. 25406 del 07.05.2019 (anche) qui in discussione, la Mitsubishi non potrebbe più (ri)mettere in discussione la responsabilità della Miteni per il periodo in cui la stessa Mitsubishi ne ha detenuto le quote sociali. E l'inoppugnabilità dell'accertamento di responsabilità nei confronti della Miteni si ripercuoterebbe sulla sfera giuridico-processuale della Mitsubishi inibendo le relative contestazioni.

La tesi non convince il Collegio.

Ante omnia va infatti rilevato che la Mitsubishi non sembra nutrire dubbi sul fatto che, a suo dire (vedasi ad esempio a pag. 22 del ricorso), nel caso di specie il soggetto responsabile del potenziale evento di contaminazione sarebbe la Miteni (che ha gestito il sito produttivo di Trissino per decenni). Salvo aggiungere la responsabilità quantomeno del Gruppo Marzotto (pag. 26 del ricorso e pagg. 36 - 37 del primo atto di motivi aggiunti), in ragione del presunto stato di contaminazione storica del sito di Trissino.

Quindi sotto questo primo aspetto l'eccezione di inammissibilità appare mal calibrata rispetto alle deduzioni con le quali la ricorrente non ha inteso disconoscere la condotta della Miteni.

In ogni caso, fermo e impregiudicato l'interesse della Mitsubishi a contestare il provvedimento nella parte in cui la individua come diretta responsabile dell'inquinamento accanto ad altri soggetti, e così della stessa Miteni, giova osservare che la sentenza di improcedibilità n. 206/2024 resa da questo Tribunale sul ricorso della Miteni in fallimento rende evidentemente inoppugnabile il provvedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nei confronti di quest'ultima società e non anche nei riguardi della Mitsubishi, che a tempo debito l'ha anch'essa impugnato contestandone la legittimità attraverso il presente contenzioso, coltivato sino al momento del suo passaggio in decisione.

Nel giudizio amministrativo l'interesse al ricorso rappresenta una proiezione processuale dell'interesse legittimo (di natura sostanziale) che si assume violato e, a sua volta, quest'ultimo interesse -nella sua più moderna concezione sostanzialistica- trova il suo substrato materiale nell'interesse ad un bene della vita, esterno al processo, che il privato desidera (nel caso di specie) mantenere -interesse legittimo c.d. oppositivo-, come più volte ribadito dal Consiglio di Stato (da ultimo, sulla rilevanza dell'interesse sostanziale sotteso al processo, vd. C.d.S., n. 1155 e 988/ 2022). Conseguentemente, il fatto che la Miteni in fallimento o gli attuali organi che comunque la rappresentano abbiano ritenuto di non aver più interesse alla decisione del ricorso RG n. 797/2019 (e degli altri tre citati in fatto) non esclude che la Mitsubishi ne possa vantare uno proprio e personale anche nella parte in cui il ricorso teso a darvi soddisfazione abbia eventualmente messo in discussione la condotta materiale attribuita alla Miteni.

Queste conclusioni sono peraltro coerenti con la natura meramente processuale della pronuncia n. 206/2024, che anche a voler ritenere già coperta da giudicato, trattandosi di giudicato formale non conterrebbe

comunque un accertamento idoneo a fare stato nei confronti della Mitsubishi, la quale, pur costituitasi nel giudizio promosso dalla Miteni, non ha potuto che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire oggetto della insindacabile dichiarazione resa in questo senso dalla Miteni.

L'eccezione di inammissibilità è pertanto infondata.

20. Ciò statuito, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti vanno respinti nell'infondatezza delle doglianze veicolate a loro mezzo.

21. La complessità tecnico-giuridica della controversia in esame suggerisce di anteporre allo scrutinio dei singoli motivi un'esaustiva ricognizione delle coordinate interpretative via via affermatesi nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata di definire il titolo di responsabilità che giustifica l'ordine di messa in sicurezza e/o di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2016, anche nei confronti di società in posizioni di controllo rispetto ad altre compagini societarie parimenti individuate quali responsabili della contaminazione e dunque tenute alle misure ripristinatorie.

22. Sulla possibilità di estendere la responsabilità della condotta di inquinamento alla società che esercita un controllo sull'autore materiale della condotta stessa e sul principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate.

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alle operazioni di bonifica e di ripristino ambientale la giurisprudenza amministrativa è oramai orientata ad applicare i principi sostanzialistici elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di concorrenza (cfr. per tutte la sentenza della C.G.U.E. del 10 settembre 2009, in causa C-97/08P, Akzo Nobel NV ed altri c. Commissione europea), e questo in virtù del fatto che essi assicurano l'attuazione del canone fondamentale espresso dal brocardo secondo cui "*chi inquina paga*". In particolare è stata recepita la concezione sostanzialistica di impresa, secondo la quale occorre applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese

controllate, “nel senso che per le attività poste in essere dalle società figlie la responsabilità si deve estendere anche alle società madri che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale, come nel caso di specie, da evidenziare un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse” (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, n. 86/2019).

Anche questo Tribunale si è già espresso in questo senso chiarendo che “la disciplina dettata dal Codice dell’Ambiente sulla bonifica dei siti contaminati è di derivazione eurounitaria. È, dunque, ai principi da essa enucleati che occorre far riferimento per l’interpretazione degli istituti che vengono in rilievo.

Il principio “chi inquina paga”, in particolare, impone di allocare le esternalità negative dell’attività di impresa presso il soggetto che da esse ha tratto beneficio.

La necessità che tale allocazione sia effettivamente perseguita (anche per finalità di tutela della corretta competizione tra imprese) ha fatto sì che la giurisprudenza accogliesse, nella materia ambientale, la concezione sostanzialistica di impresa, elaborata nel settore del diritto della concorrenza dalla giurisprudenza eurounitaria.

Alla stregua della suddetta concezione, occorre aver riguardo alla sostanza economica dell’impresa, andando oltre la fenomenica frammentazione di essa in una pluralità di soggetti distinti ed attribuendo, dunque, a tutti i soggetti ai quali sono effettivamente riferibili, le conseguenze delle condotte da essi ideate e realizzate e dalle quali abbiano tratto beneficio. Si è, dunque, affermato che ‘la nozione di impresa, nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e qualora tale entità economica consista in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica’ (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG)

Secondo la giurisprudenza che ha fatto applicazione dei suddetti principi nella materia ambientale (Consiglio di Stato, sez. Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301) - e che il Collegio condivide – ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato, alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare

l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso "comunque possibile" l'attività che ha dato origine all'inquinamento "in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore" e "nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica".

In sintesi, alla stregua del suddetto indirizzo, "La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali" (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301).

Alla stregua del medesimo indirizzo - anche riguardato alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sviluppatasi nella materia della concorrenza - dunque, contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente non è necessario, per affermare la presenza di un'impresa unica a fronte dell'alterità soggettiva delle società facenti parte di un gruppo, che sia fornita la prova di specifici atti di ingerenza della capogruppo, ovvero la presenza di specifiche maggioranze, poiché ciò che rileva è l'effettività del fenomeno, che si realizza laddove sussista "un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica" (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG).

Si è, quindi, ritenuto, dunque, che il comportamento di una "società figlia", possa essere imputato anche alla "società madre" (rispetto alla quale conservi una personalità giuridica autonoma), ove essa non determini in modo autonomo la propria linea di condotta, "ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità

economica (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C 97/08 P, EU:C:2009:536, punti 58 e 59, nonché del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C 516/15 P, EU:C:2017:314, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte Giustizia UE, Grande Sezione, C882/19 “Sumal, S.L. c/ Mercedes Benz Trucks España, S.L.”, 06.10.2021; punti 41, 43).

Ne deriva che la prova dell’esistenza di un’unità economica, ‘non deve per forza risiedere nella prova di istruzioni effettivamente impartite dalla società controllante alla controllata” (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré c Commissione), essendo sufficiente che l’attività svolta dalla società controllata, autrice della condotta illecita, sia frutto di una scelta inquadrabile nella strategia del gruppo, dal quale esso abbia tratto beneficio.

Neppure la posizione di controllo totalitario o quasi totalitario della capogruppo sulla controllata costituisce un elemento di prova indefettibile della non autonomia delle scelte compiute dalla controllata. Essa, infatti, è richiamata quale indice solo presuntivo dell’unità sostanziale dell’impresa (‘La sussistenza dei presupposti tipicizzanti è stata ritenuta sussistere sia nel caso di controllo totale, sia maggioritario, come anche in caso di controllo minoritario pur in presenza di alcune circostanze di fatto o di diritto attraverso le quali un socio di minoranza può acquisire il controllo dell’impresa’ Commissione Europea, Comunicazione sulla nozione di concentrazione tra imprese, 98/C66/02, para. 13).

La Corte di Giustizia ha ritenuto, ad esempio, la rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza di un’unità economica ‘lo svolgimento da parte della stessa persona di funzioni chiave in seno agli organi di amministrazione delle società del gruppo nonché il fatto che tale persona rappresentasse, in occasione delle riunioni del club dei direttori, le singole società, e che a queste ultime sia stata attribuita un’unica quota nell’ambito dell’intesa.’ (Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./Commissione), i collegamenti personali tra la controllante e la controllata (Tribunale di Primo Grado CE, 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione), finanche l’aver avuto anche solo un amministratore in comune (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-

132/02 e T-136/02, *Bolloré c Commissione*), unito al correlato accertamento funzionale dei compiti delle società collegate” (così T.A.R. Veneto, n. 340/2023).

23. *Sulla natura parziaria o solidale della responsabilità prevista dagli artt. 242 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 quale fonte dell'obbligo di eseguire gli interventi di bonifica e recupero ambientale.*

Secondo la previsione di cui all'art. 240, comma 1°, lett. p, del D.Lgs. n. 152/2006, la bonifica è definita come “l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente”. Il Testo Unico Ambientale definisce anche le misure di messa in sicurezza operativa e permanente (art. 240, comma 1°, lett. n e o) come (rispettivamente):

-“l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

-“l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”.

In concreto la disciplina è, poi, compendiata *in primis* dall'art. 242 del T.U.A., in cui è previsto che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione” agli Enti pubblici territoriali (comma 1°), dovendosi, inoltre, provvedere, una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, a svolgere “nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove

accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione”.

Trattasi di attività che, in sostanza, ricalca quella disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, che prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 2° prevedeva che *“chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:*

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate” (comma 2°)

[...]

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti”. (comma 13-ter introdotto dalla L. 23 marzo 2001, n. 93). E in fase di attuazione del citato art. 17, il D.M. n. 471 del 25.10.1999, contenente il “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale

dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/1997”, ribadiva che (art. 7 Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza):

“chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 18, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario entro le quarantotto ore successive all'evento ...” (con la specificazione, contenuta nel §1°, VI capoverso, dell'allegato 1° al DM 471/1999, per cui “per le sostanze non indicate in tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente”).

Dispone poi l'art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 che *“le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti?” (comma 1°).*

Si soggiunge che *“la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1°, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo” (comma 2); tale ordinanza viene, altresì, notificata, ai sensi del comma 3°, “al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”, norma, quest'ultima, che regola gli oneri reali e i privilegi speciali (cioè le concrete ripercussioni, in punto di esecuzione e spesa, degli interventi di ripristino ambientale); ed è, infine, previsto che “se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250” (comma 4°).*

E infine anche l'art. 245, comma 2°, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che *“2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) deve darne*

comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”.

Orbene, questi riferimenti normativi non vengono intesi nel senso di sancire un regime di responsabilità parziaria dei soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento, atteso che le misure di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti contaminati costituiscono degli strumenti pubblicistici tesi non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentire la messa in sicurezza ed il recupero materiale del bene a cura e spese del responsabile della contaminazione.

In altri termini la disciplina della bonifica dei siti inquinati non è applicazione di una regola di responsabilità civile, ma piuttosto trattasi di una normativa in forza della quale, in virtù del principio “chi inquina paga”, tutti i soggetti che sono da ritenersi responsabili dell'inquinamento sono tenuti ad apprestare (per quanto qui di interesse) le misure di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.

Ancora una volta questo Tribunale ha infatti già recentissimamente contribuito a chiarire che “l'art. 9 della direttiva 2004/35/CE, prevede che il diritto unionale “lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno”.

Nell'ordinamento nazionale in base agli articoli 1294 e 2055 cod. civ. vige la regola generale secondo cui per i fatti dannosi imputabili a più persone, vale la regola della responsabilità solidale tra gli autori del danno.

L'art. 311, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di danno ambientale, effettivamente contiene una deroga espressa a tale principio, stabilendo che in caso di concorso nel danno ambientale ciascuno debba rispondere nei limiti della propria responsabilità personale.

Il Collegio ritiene che tale disposizione, proprio perché eccezionale in quanto derogatoria di un principio generale per il quale vale la responsabilità solidale in materia di risarcimento del danno, in quanto di stretto diritto, non sia suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.

Si tratta pertanto di una norma applicabile solo nell'ambito della materia di cui alla parte VI del D.lgs. n. 152 del 2006, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, e non estensibile alle fattispecie contemplate dalla parte IV, in materia di bonifica dei siti inquinati.

La circostanza che gli articoli 242 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti inquinati, tacciono in ordine ad un'eventuale responsabilità parziaria, implica che trovi piena riespansione il principio generale dettato dall'ordinamento nazionale dagli articoli 1294 e 2055 cod. civ., della responsabilità solidale per il danno causato da più persone.

La ratio di una tale scelta, ammessa, come sopra visto, dall'art. 9 della direttiva 2004/35/CE, risulta evidente, ove si consideri che per procedere all'individuazione dei responsabili della contaminazione e alle operazioni di bonifica, finalizzati alla tutela di interessi sensibili che necessitano di interventi solleciti per evitare l'ampliarsi del danno ambientale, non è possibile, in caso di corresponsabilità nella causazione dell'inquinamento, attendere l'evolversi di complesse indagini volte ad individuare l'esatto contributo di tutti i corresponsabili, fermo restando che il soggetto che pone in essere gli interventi di bonifica può sempre agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del D.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11208, punto 5; id., 7 gennaio 2021, n. 172, paragrafo 19.2.1 in diritto; negli stessi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340, paragrafo 2.5 in diritto)" (T.A.R. del Veneto, n. 896/2024).

E in precedenza la giurisprudenza amministrativa aveva anche precisato che "la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive

azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità” (C.d.S. n. 172/2021).

24. *Sul criterio causale di individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito. L'individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è stato ritenuto sufficiente, perché il responsabile si intenda legittimamente accertato, che il nesso eziologico ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione, potendosi pertanto a tali fini accedere anche alla prova per presunzioni.*

In particolare è stato chiarito che “ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione “penalistica” (incentrata sul superamento della soglia del “ragionevole dubbio”), trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (C.d.S., Sez. IV, n. 7121/2018).

L'individuazione del responsabile, quindi, può basarsi anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento

accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. (cfr., ex multis, T.A.R. Milano, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 2562; T.A.R. Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; T.A.R. Bologna, Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677). Laddove l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668)” (T.A.R. Lombardia, n. 273/2022).

25. Sul principio di precauzione e di azione preventiva.

Da ultimo va messo in evidenza che il principio di precauzione è un principio trasversale che esprime l'esigenza di fondo dei moderni ordinamenti giuridici di imporre alle Autorità competenti di adottare i provvedimenti più appropriati per prevenire taluni potenziali rischi per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, sul fondamentale assunto per cui l'assenza di prova sul danno che potrebbe derivare da un qualche intervento non è prova di assenza del danno medesimo.

Il contesto in cui tale principio è nato e si è sviluppato è però certamente quello ambientale, come attestato dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 3-14 giugno 1992 sull'Ambiente e lo Sviluppo, che nell'introdurre il principio di precauzione afferma che “*In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale*” (principio n. 15).

Il principio di precauzione è del resto contenuto anche nel Trattato che istituisce la Comunità Europea (art. 174) e, accanto a quello dell'azione preventiva, viene annoverato tra i principi generali in materia di tutela

dell'ambiente dall'art 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, riprodotto sul punto dall'art. 3 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006 per cui “1. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».*”

La giurisprudenza amministrativa più recente, nel cogliere anche le problematiche che un'applicazione acritica dei detti principi potrebbe comportare -rischiandosi, se il principio fosse portato alle sue estreme conseguenze, di paralizzare ogni attività umana-, ha evidenziato che “*una prima precisazione della portata del principio in esame viene anzitutto dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione, per tutte, le sentenze 9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto e 13 settembre 2017 C-111/16 Fidenato, secondo la quale le misure preventive fondate sul principio stesso non si possono giustificare con l'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici.*”

36.5 *La stessa conclusione è fatta propria anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il principio non conduce in via automatica a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, potrebbe comportare eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, ma richiede, piuttosto “una seria e prudentiale valutazione” in base alle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività considerata, valutazione che deve concludersi con un giudizio di “stretta necessità della misura” in concreto adottata: così per tutte C.d.S. sez. VI 15 dicembre 2022 n.10992 e sez. III 3 ottobre 2019 n.6655 [...]” (vd. C.d.S., n. 2986/2024).*

E questo Tribunale ha statuito che “*La non inclusione di una sostanza all'interno del suddetto elenco non assume rilievo dirimente per escludere l'obbligo del responsabile*

dell'inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l'ambiente, in applicazione del principio di precauzione. La bonifica, infatti, è definita come 'l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento' (cfr. art. 240, comma 1, lett. p) D.Lgs. 152/06), nella cui nozione rientrano le 'sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. art. 5, comma 1, lett. i-ter) D.Lgs. 152/06)' (T.A.R. Veneto, n. 340/2023).

26. Fatte queste premesse il Collegio può ora passare ad esaminare i motivi di impugnativa seguendo la numerazione progressiva degli stessi contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti. Con la precisazione che le singole doglianze saranno trattate congiuntamente nei casi in cui presenteranno questioni comuni.

27. Con il primo mezzo, che può essere scrutinato congiuntamente alla prima parte del quarto, al tredicesimo e alla prima parte del quindicesimo motivo, tutti accomunati dalla questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alle attività di bonifica, la ricorrente ha anzitutto dedotto che il responsabile del potenziale evento di contaminazione sarebbe la Miteni e al più la Rimar per lo stato di inquinamento "storico" del sito, non già la Mitsubishi. La Provincia si sarebbe limitata a riscontrare la sussistenza di legami societari di controllo della Miteni da parte della Mitsubishi, ma la Miteni avrebbe tuttavia sempre goduto di piena autonomia gestionale e operativa. Viceversa, per imporre l'obbligo di eseguire gli interventi di bonifica e recupero ambientale ad una società in possesso delle partecipazioni, anche di maggioranza, in altra compagine societaria (nel caso di specie nella Miteni), sarebbe necessaria una dimostrazione rigorosa dell'ingerenza dell'azionista di maggioranza sulle attività della società partecipata considerata autore materiale della condotta fonte di responsabilità, dimostrando il ruolo decisionale del primo rispetto alla seconda. La Provincia avrebbe dunque

violato il principio “chi inquina paga” a cui si ispira la normativa eurounitaria, non ravvisandosi nella Mitsubishi la qualifica di “operatore” che funge da presupposto per l'imposizione delle misure di bonifica e ripristino (I motivo). Peraltro, in coerenza con l'impostazione provinciale appena descritta il provvedimento impugnato avrebbe dovuto individuare tra i soggetti responsabili della contaminazione tutti gli azionisti di maggioranza della Miteni e della Rimar, incluso il Gruppo Marzotto e la Enichem che non sarebbero stati attinti dal provvedimento contestato da ritenersi illegittimo anche sotto il profilo della manifesta ingiustizia (motivi IV e XIII). E poiché la Mitsubishi non potrebbe ritenersi correttamente individuata come responsabile dell'inquinamento, nemmeno il Comune di Trissino avrebbe potuto includerla tra i destinatari della richiesta di informativa circa lo stato di avanzamento delle attività nel sito della Miteni (*rectius* della ICI 3), né avrebbe potuto valorizzare la sua mancata presentazione ai lavori della conferenza dei servizi del 13.7.2021 (motivo XV).

Le doglianze sono tutte infondate.

27a. Occorre anzitutto premettere che il provvedimento impugnato ha “*considerato che dalle verifiche effettuate nel sito in esame hanno svolto la propria attività le società Rimar spa, Rimar srl, Rimar Chimica spa, ISPRO spa, Miteni srl e Miteni spa*”.

La ricorrente attesta che tra il 1988 e il 1995 le partecipazioni societarie nella Miteni erano così distribuite (pag. 6 ricorso):

-Mitsubishi Corporation: 49%;

-Enichem Synthesis: 51%.

Durante il 1996 Enichem ha trasferito una porzione delle sue quote a Mitsubishi Italia, che a sua volta le ha trasferite a Tohkem Products Corporation (“Tohkem”).

Ad aprile 1997 la Enichem ha trasferito le rimanenti quote di Miteni alla Mitsubishi Corporation, così determinando le seguenti partecipazioni (pag. 6 ricorso):

-Mitsubishi Corporation: 90%;

-Tohkem: 10%.

A marzo 2000 la Miteni ha emesso nuove quote alla Mitsubishi Corporation e tutte le nuove quote sono state trasferite a Mitsubishi International GmbH (“MIG”) ad aprile 2000. Dalla data di questo trasferimento delle quote di MC a marzo 2001, le partecipazioni in Miteni erano le seguenti (pag. 6 ricorso):

-Mitsubishi Corporation: 84,27%;

-Tohkem: 8,89%;

-MIG: 6,84%.

A marzo 2001, Tohkem ha trasferito le sue attività e i suoi *assets*, incluse le quote di partecipazione in Miteni, a Jemco. Dalla data di trasferimento delle quote di Tohkem nel marzo 2001 al 5 febbraio 2009, le partecipazioni in Miteni erano le seguenti (pag. 7 ricorso):

-Mitsubishi Corporation: 84,27%;

-Tohkem (MMEC): 8,89%;

-MIG: 6,84%.

In Aprile 2009 la denominazione sociale di Jemco è stata modificata in Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co. Ltd (“MMEC”).

27b. Va anche evidenziato che dalla documentazione dimessa in giudizio dalla Provincia emerge che le società Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co. Ltd e la Mitsubishi International GmbH, Mitsubishi Italia, Tohkem e Jemco facevano parte del Gruppo Mitsubishi per essere controllate dalla Mitsubishi Corporation. Depongono in tal senso i documenti allegati dalla Provincia *sub* doc. n. 24, vale a dire i *report* annuali (estratti dalle annate 2000, 2001 e 2009) della Mitsubishi Corporation e uno *screenshot* del sito internet della Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co. Ltd, che attestano le partecipazioni e i rapporti societari della Mitsubishi Corporation rispetto alle altre società. La ricorrente non ha adeguatamente contestato tali rapporti societari limitandosi a rilevare che la Tohkem non era controllata dalla Mitsubishi Corporation, ma in realtà dal *report* dell'anno 2000 risulta che a tale epoca la *percentage of ownership* della Mitsubishi nella Tohkem era pari al 100%.

27c. Sulla base di questi dati la Provincia di Vicenza ha individuato la Mitsubishi Corporation quale responsabile della contaminazione così motivando: *“in quanto azionista di maggioranza di Miteni non può dirsi estranea al controllo sulla stessa che, a nostro avviso, è pieno. Nel caso di specie il ruolo decisionale coincide con il controllo societario. Si osserva che l’attività delle società controllate deve essere vista in una logica di gruppo, queste società sono vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo e, quindi, operano sostanzialmente come organi del gruppo, non liberando il gruppo, specificatamente la capo gruppo, delle responsabilità derivanti da negligenze, omissioni o carenze nell’esercizio della sua attività in relazione all’inquinamento rilevato. Si ricorda inoltre che nel periodo in cui Mitsubishi Corporation era azionista di maggioranza di Miteni vengono svolte le analisi/verifiche ambientali prima della cessione a ICI. Mitsubishi Corporation, pertanto, non può dirsi all’oscuro di situazioni di inquinamento. In questo periodo vi erano ben presenti dei segnali di allarme che sono stati ignorati con un comportamento omissivo se non commissivo”*.

27d. La motivazione della Provincia appare esente dalle critiche sollevate dalla ricorrente.

Difatti, anche in disparte la circostanza che attraverso il controllo esercitato sulle società che possedevano il pacchetto azionario di minoranza della Miteni la Mitsubishi Corporation, di fatto, coincideva con la Miteni, la Provincia di Vicenza ha comunque correttamente adottato la visione sostanzialista di impresa cui si è già in precedenza accennato, che contrariamente agli assunti della Mitsubishi viene correntemente applicata nella materia ambientale (vd. ad esempio la citata pronuncia di questo Tribunale n. 340/2023). E di conseguenza si è potuto estendere la responsabilità della Miteni alla sua impresa controllante perché ricorrevano i presupposti per considerare prevalente l’unità economica delle due società rispetto alla pluralità soggettiva delle loro imprese.

In tal senso, a livello presuntivo, è stato considerato indice rivelatore dell’unità sostanziale dell’impresa il controllo quasi totalitario della Mitsubishi sulla Miteni, comprovato dal possesso di partecipazioni dirette che la stessa

ricorrente attesta non essere stato inferiore, nel periodo in considerazione, all'84,27%.

Inoltre la Provincia di Vicenza ha messo in evidenza nella propria memoria conclusiva che tra la Mitsubishi e la Miteni vi è stata anche una condivisione delle medesime persone fisiche nelle cariche societarie. In particolare il sig. -OMISSIS- nel 2008/2009 era *manager* della Mitsubishi Corporation e in pari tempo consigliere della Miteni dal 31.03.2008 al 05.02.2009 e presidente del C.d.A. della Miteni dal 16.04.2003 all' 11.09.2006 (in tal senso vedasi anche la pag. 182 dell'annotazione conclusiva dei Noe di Treviso del 09.07.2018 dep. dall'Avvocatura di Stato *sub* doc. n. 2 e l'allegato 9h dep. dalla Provincia *sub* doc. n. 12). Sempre l'annotazione conclusiva chiarisce: “*i ruoli dei vari soggetti coinvolti, in particolare:*

--OMISSIS-, [...] *nel tempo, ha ricoperto c/o la MITENI le seguenti cariche: Presidente del C.d.A. dal 17.06.2006 al 05.02.2009; Consigliere Delegato dal 13.12.2006 al 12.06.2008. Al Sig. -OMISSIS-, con verbale del 25/10/2006 erano stati attribuiti, tra l'altro, i poteri in tema di igiene del lavoro e tutela dell'ambiente; “Importante evidenziare che -OMISSIS- sebbene fosse il Presidente del C.d.A. della MITENI era il trait d'union tra la predetta società e la proprietaria MITSUBISHI CORPORATION”.* (cfr. pag. 182 e pag. 194).

Sicché anche lo svolgimento da parte delle stesse persone di funzioni e ruoli chiave in seno agli organi di amministrazione delle due società (Mitsubishi e Miteni) costituisce un ulteriore significativo indizio ai fini della valutazione della sussistenza di un'unità sostanziale dell'impresa e questo corrobora la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuta l'Amministrazione estendendo la responsabilità dell'autore materiale della condotta a quello che può essere definito a quel tempo quale autore morale della stessa.

Del resto non è secondario nemmeno il rilievo provinciale per cui le società cui è stato affidato il compito di redigere delle valutazioni ambientali del sito di Trissino sono state in più casi contattate proprio dalla Mitsubishi (ci si riferisce alle relazioni del dicembre 1996 e di quelle del 2008), che di ciò dava

conto anche alla Miteni (per conoscenza), presso la quale erano a disposizione le stesse risultanze dei rapporti ambientali. A questo proposito la Provincia ha valorizzato i dati dell'annotazione conclusiva dei NOE nella parte in cui, a pag. 232, ricorda che *“per quanto attiene al rapporto tra Mitsubishi Corporation e Miteni è doveroso sottolineare che le decisioni più importanti e delicate venivano adottate dalla proprietà e quando questa riteneva opportuno decideva se coinvolgere anche il management della MITENI”*. Difatti *“dall'analisi delle email acquisite dal Dr. -OMISSIS-, dirigente della società di consulenza ambientale ERM ITALIA, è emerso che: - in data 07/11/2008 (h 02:45) -OMISSIS-, manager della MITSUBISHI CORPORATION, richiedeva a -OMISSIS-, dirigente della società di consulenza ambientale ERM ITALIA (inserendo in copia: -OMISSIS- e -OMISSIS- della Mitsubishi Corp. e -OMISSIS-, direttore tecnico della Miteni), la stima dei costi per lo smantellamento e la bonifica del sito MITENI di Trissino. La motivazione della richiesta era: «Come sapete, stiamo procedendo alla vendita della società. E per questa ragione abbiamo bisogno dei costi per la bonifica della società a scopo di confronto»; - in data 19/11/2008 (h 23:02), dopo alcune email interlocutorie, -OMISSIS- della ERM ITALIA comunicava le stime richieste a -OMISSIS-, manager della Mitsubishi Corporation (inserendo in copia: -OMISSIS- della Mitsubishi Corp., -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente Presidente del C.d.A. e direttore tecnico della MITENI)”* (pag. 184).

Anche il lodo arbitrale internazionale che ha definito la controversia tra il gruppo ICI e il gruppo Mitsubishi (doc. n. 18 della Provincia) attesta (tra l'altro) che i rapporti ambientali commissionati dalla Mitsubishi erano in possesso delle Miteni, che *“ha ricevuto copia delle due versioni (n. 5 e 6) dei rapporti preparati dall'ERM nel 2008 (Exhibit R-24 rispetto al rapporto ERM 2008-rev 5), nonché dell'email inviata dal sig. -OMISSIS- all'ERM., ma copiato anche a Miteni, il 3 ottobre 2018 (reperto C-43), che secondo gli attori dimostrerebbe l'attività fraudolenta svolta dai convenuti per nascondere l'inquinamento nel sito (vedere €95 sopra). In altri termini, al Tribunale risulta che Miteni aveva la stessa conoscenza delle condizioni del sito di Mitsubishi, al momento in cui tale conoscenza è stata formata (e che secondo gli attori è*

stata poi occultata al momento della negoziazione dello SPA)” (vd. pag. 73 del lodo arbitrale).

E infine a conferma del ruolo della Mitsubishi la Provincia ha anche citato il verbale dell’interrogatorio del sig. -OMISSIS-, dirigente della ERM, che dopo le prime indecisioni ha confermato le risultanze documentali che attestano i contatti diretti tra la ERM e i vertici della Mitsubishi che controllava la Miteni (doc. 17 della Provincia).

Il primo motivo si rivela pertanto infondato perché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha individuato anche l’odierna ricorrente tra i soggetti responsabili dell’inquinamento, ha fatto buon governo della nozione sostanzialistica di impresa che connota le responsabilità ambientali, la cui ricorrenza nel caso di specie è stata supportata da elementi adeguati al fine di poter ravvisare in Mitsubishi Corporation la società che, avendo l’effettivo controllo del soggetto cui è stata addebitata (dalla stessa ricorrente) la responsabilità materiale dell’inquinamento, ne ha reso possibile il verificarsi traendone i relativi vantaggi economici. E tanto senza che fosse necessaria la prova di specifici atti di ingerenza della controllante sulla controllata. Di contro la ricorrente non ha dimostrato alcuna sostanziale autonomia decisoria della Miteni.

27e. Sono infondati, in fatto prima ancora che in diritto, anche il quarto e tredicesimo motivo, nella parte in cui hanno rilevato la presunta contraddittorietà dei provvedimenti impugnati che non individuerebbero come responsabili della contaminazione anche il Gruppo Marzotto e la Enichem, vale a dire gli azionisti di maggioranza della Miteni o della Rimar in periodi di tempo diversi da quello che ha riguardato la Mitsubishi, la quale, secondo la tesi del ricorso introduttivo, sarebbe stata trattata ingiustamente con effetti di disparità di trattamento.

In proposito va subito rilevato che l’art. 244 del D. Lgs n. 152/2006 non richiede che il provvedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione sia indirizzato contestualmente nei confronti di tutti i

responsabili. E il provvedimento impugnato in fase introduttiva, a fronte della complessità dell'istruttoria dovuta anche alla necessità di effettuare un corretto accertamento delle società che negli anni avevano avuto il controllo della Miteni, si era espressamente riservato eventuali integrazioni all'esito di ulteriori risultanze istruttorie.

Difatti con provvedimento assunto al prot. n. 41448 del 5.10.2020 la Provincia ha successivamente individuato (tra gli altri) anche la ditta Eni Rewind s.p.a., e con atto di prot. n. 51584 del 28.11.2023 anche le Manifatture Lane -OMISSIS- & Figli s.p.a. è stata ritenuta quale ulteriore responsabile, con ragionevole certezza, della potenziale contaminazione del sito produttivo di Trissino, ad integrazione soggettiva dell'atto di diffida prot. n. 25406 del 7.5.2019.

Non vi è dunque alcuna contraddittorietà né manifesta ingiustizia nell'azione amministrativa e per l'effetto tanto il quarto mezzo, nella parte oggetto di esame, quanto il tredicesimo motivo sono pertanto infondati.

27f. Essendo stata correttamente individuata quale corresponsabile del potenziale inquinamento del sito della Miteni, il Comune di Trissino ha ben potuto includere la Mitsubishi tra i destinatari della richiesta di informativa circa lo stato di avanzamento delle attività nel sito di Trissino, pure valorizzando il dato di fatto della mancata presentazione della Mitsubishi -a differenza della Eni Rewind- ai lavori della conferenza dei servizi del 13.7.2021. Da qui il rigetto del quindicesimo motivo, contenuto nel secondo atto di motivi aggiunti, nella parte qui in considerazione.

28. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, da esaminare congiuntamente alla seconda parte del quarto e al sesto mezzo, la ricorrente ha prospettato la comune questione della carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione nell'accertamento del nesso causale tra la condotta della Mitsubishi e lo stato di inquinamento e/o di compromissione ambientale del sito. La Provincia non avrebbe individuato condotte specifiche, poste in essere dalla Mitsubishi, tali da poter aver causato o contribuito a causare o ad

aggravare l'inquinamento del sito, limitandosi a constatarne la posizione di azionista di maggioranza della Miteni. Non rileverebbero le analisi/verifiche ambientali commissionate dalla Mitsubishi trattandosi di indagini richieste al solo fine di alienare le partecipazioni nella Miteni. Peraltro i risultati di quelle verifiche erano stati consegnati alla Miteni per le conseguenti attività, ciò dimostrando che l'odierna ricorrente non avrebbe ignorato le risultanze delle perizie ambientali.

In ogni caso, anche ipotizzando un'omissione della ricorrente la Provincia avrebbe dovuto dimostrare quale apporto nella situazione di contaminazione abbia avuto tale comportamento della Mitsubishi rispetto:

-alla contaminazione verificatisi negli anni '70;

-agli eventi e comportamenti di contaminazione occorsi dopo la vendita delle quote della Miteni.

Non si potrebbe nemmeno escludere che vi siano altri soggetti estranei rispetto alla Miteni che possano aver contribuito alla situazione di inquinamento, considerata la circostanza che tutto il distretto industriale della zona farebbe uso di prodotti contenenti PFOA e PFAS (II parte del IV motivo).

E infine (VI motivo) il provvedimento non risulterebbe correttamente motivato con riferimento agli elementi istruttori acquisiti al procedimento, che dimostrerebbero la responsabilità di altri soggetti diversi dalla Mitsubishi.

In particolare non sarebbero corretti gli assunti della Provincia per cui:

(a) la condotta omissiva inerente la contaminazione del Sito produttivo di Trissino sarebbe iniziata nel 1990;

(b) sarebbe *“altamente probabile che l'inquinamento sia proseguito fino alla sospensione delle attività”*;

(c) il sistema di barrieramento idraulico risulterebbe attivato solo nel 2013.

Viceversa:

-il sito produttivo di Trissino era stato oggetto di eventi di contaminazione negli anni '70 da BTF la cui presenza era nota tanto alla società Rimar quanto

alle Autorità;

-non vi sarebbero elementi in grado di dimostrare che tra gli eventi di contaminazione degli anni '70 e le nuove contaminazioni occorse dal 2013 vi sia stata una prosecuzione delle attività inquinanti, quanto piuttosto che vi fosse una mera permanenza degli effetti della contaminazione storica durante tale periodo di tempo;

-l'esistenza di un primo sistema di contenimento idraulico realizzato a titolo precauzionale nel 2004 sarebbe stata chiaramente indicata nelle relazioni ambientali e risulterebbe peraltro anche dalla stessa relazione dei NOE.

Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe dunque applicato indiscriminatamente il criterio di imputazione causale del "*più probabile che non*" omettendo di differenziare tra le diverse posizioni dei soggetti che si sono avvicinati nella gestione del sito di Trissino. E tanto in violazione del principio "chi inquina paga", risultando del tutto illegittima l'attribuzione di una responsabilità solidale a tutti i soggetti individuati, a discapito di una responsabilità parziaria in ragione delle specifiche attività poste in essere al momento dalle diverse società al momento della detenzione delle quote della Miteni (VI motivo di ricorso).

Per il caso in cui il Tribunale ritenesse che la normativa applicabile consenta alla pubblica Amministrazione l'individuazione di una responsabilità solidale tra soggetti che hanno operato in tempi e con modalità diverse, la ricorrente ha pure avanzato una domanda di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Le doglianze sono tutte infondate e il Tribunale non vede ragioni per sospendere il presente giudizio in attesa della soluzione delle questioni pregiudiziali di carattere eurounitario sollevate dalla ricorrente e da ritenersi irrilevanti al fine del decidere.

28a. Occorre *in primis* evidenziare che il provvedimento impugnato, vista la relazione del NOE di Treviso pervenuta il 13.6.2017 e assunta al prot. n. 42588/2017, ha riportato quanto emergente dalla stessa e dai documenti ivi

allegati, ossia in particolare che *“la MITENI, negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009, ha incaricato società di consulenza leader nel settore ambientale di effettuare delle indagini finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili soluzioni per il confinamento della contaminazione rilevata”*. La MITENI non ha mai comunicato le risultanze emerse;

- *i valori rilevati negli anni 2004, 2008 e 2009 indicavano il superamento dei limiti per le sostanze chimiche previste dal DM 471/99 (ed oggi dal D.Lgs. 152/06), nonché per sostanze (benzotrifloruri - BTF) non previste (ma per cui erano stati individuati dei limiti sulla base di uno studio di assimilazione). Si segnalavano inoltre significativi valori per la sostanza APFO (sale d'ammonio del PFOA - acido perfluorooctanoico) rispetto ad un “valore di azione” definito da USEPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America)”*. E da queste premesse è stata fatta discendere la conclusione per cui *“la condotta omissiva del gestore, “iniziata nel 1990 e proseguita sino ad oggi”, ha comportato la propagazione dell'inquinamento”*. Nell'allegato al provvedimento impugnato la Provincia dà nuovamente conto delle analisi/verifiche ambientali eseguite prima della cessione delle quote di Miteni al Gruppo ICI, e dunque *“vi erano ben presenti dei segnali di allarme che sono stati ignorati con un comportamento omissivo se non commissivo”*. Dal che è stata fatta discendere la responsabilità della Mitsubishi per le negligenze, omissioni o carenze nell'esercizio dell'attività della sua controllata in relazione all'inquinamento rilevato.

28b. Sotto il profilo normativo deve poi ricordarsi che tanto l'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, attuato con il DM n. 471/1999 (art. 7), quanto, successivamente, l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, vigenti nel periodo in cui la Mitsubishi è stata individuata come responsabile dell'inquinamento detenendo le quote di controllo della Miteni, imponevano al responsabile dell'inquinamento un obbligo di comunicazione all'Autorità (anche) in caso di pericolo concreto e attuale di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (cit. artt. 17 e 7), ovvero in caso di eventi potenzialmente in grado di contaminare

il sito (cit. art. 242) e pure a dare immediata comunicazione della individuazione di contaminazioni storiche “*che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione*” (cit. art. 242). Anche il semplice proprietario del sito contaminato o il gestore dell’area, ovvero altro soggetto che avesse inteso attivare degli interventi di messa in sicurezza, era del resto tenuto a “*comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione*” (art. 9 del DM 471/1999 e, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, si veda l’art. 245, comma 2°).

28c. Orbene, come rilevato nel § 4 della presente pronuncia riportando ampi stralci delle relazioni ambientali commissionate dalla Miteni o direttamente dalla stessa Mitsubishi (cui si rinvia *amplius*), sin dagli anni '90 del secolo scorso la Mitsubishi era venuta a conoscenza dell’esistenza del grave stato di inquinamento in corso nel sito ove sorge l’insediamento produttivo di Trissino, messo in relazione alle particolari condizioni della falda acquifera che si trova a poca distanza dal piano di campagna e già portava le tracce della contaminazione che alla fine degli anni '70 causò la chiusura di un dato numero di fonti idropotabili. Nello specifico, l’indagine che ha dato origine alla *phase IIb investigation* del 1996 aveva accertato che l’area indagata (approssimativamente 3.000 mq. per una profondità di 3-4 metri) era interessata dalla presenza di tracce di composti nitro alogenati rinvenuti in tutti i campioni, e nel 2004 le analisi chimiche avevano evidenziato l’esistenza di concentrazioni significative di composti organici correlabili alle attività produttive in corso da parte della Miteni, anche evidenziando, mediante l’impiego degli studi di assimilazione, pur saltuari superamenti delle concentrazioni limite di 4 composti organici fluorurati nei punti di monitoraggio a valle dello stabilimento, il tutto senza nemmeno escludere la presenza di sorgenti secondarie attive di contaminazione. E pure gli studi del 2008 confermavano le risultanze già acquisite nel 2004, attestando la

permanenza di concentrazioni significative di inquinanti nel suolo e di nuovi sforamenti dei composti appartenenti alla famiglia dei PFOA nelle acque sotterranee.

Tale situazione di inquinamento era di una portata e gravità tale da imporre la comunicazione alle Autorità competenti in ossequio alla normativa richiamata nei §§ 23. e 28.b, e questo *in primis* perché era stata individuata una contaminazione storica e poi perché il rinvenimento di concentrazioni significative di composti organici era effettivamente correlato alle attività produttive in corso da parte proprio della Miteni, vieppiù tenuta a darne comunicazione dopo che, sulla base delle risultanze dello studio ambientale del 2004 eseguito dall'ERM, nel corso del 2005 aveva *sua sponte* ritenuto opportuno realizzare un'opera di contenimento idraulico (barriera idraulica) per mettere in sicurezza il sito al fine di impedire la migrazione dei contaminanti presenti nella falda attraverso l'emungimento delle acque sotterranee fluenti sotto lo stabilimento: così, di fatto, la Miteni si è dimostrata pienamente consapevole della gravità della situazione e ciò, anche ai sensi dell'allora vigente art. 9 del DM n. 471/1999, non le consentiva di sottrarsi dall'obbligo di comunicazione dello stato di inquinamento alle Autorità coinvolte.

Non a caso le stesse società di consulenza ambientale cui si è rivolta la Miteni le avevano evidenziato che *“l'intervento potrebbe essere riconducibile a quanto previsto dall'art. 9 del DM 471/99 ed è conseguente alla fase di monitoraggio preliminare del sito, recentemente effettuata come misura di indagine ambientale prevista dalla norma ISO 14001”* (cfr. in questo senso il documento dell'ERM denominato *“Descrizione del sistema di contenimento idraulico: Stabilimento Miteni di Trissino. 12 gennaio 2005”*, allegato dalla Miteni alla nota prot. n. 18/MF/dp/05 del 07.04.2005, trasmessa al Genio Civile di Vicenza per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di pozzi per l'emungimento di acqua, quale *“variante non sostanziale su derivazione d'acqua da falde sotterranee per uso industriale”*). Anche nelle conclusioni dello studio del 2008 l'ERM aveva ammonito la Miteni sul fatto che *“la norma*

italiana D.Lgs. 152/06 richiede l'autodenuncia di siti contaminati alle Autorità, nel caso di rilevamento di contaminazioni storiche che possono ancora generare rischi di peggioramento della situazione di contaminazione. Per il sito di Trissino, tale rischio può essere correlato solo all'acqua di falda, in caso di fuoriuscita delle acque di falda all'esterno dei confini del sito”.

Peraltro non è secondario rilevare che le misure apprestate dalla Miteni non si sono poi rivelate interamente efficaci secondo quanto emerge dalla relazione conclusiva del NOE, che nel raffrontare le concentrazioni massime rilevate nel monitoraggio del 2008 rispetto ai valori di concentrazione limite individuati nello studio di assimilazione della ERM ITALIA del 2004, ha concluso che *“la Miteni era stata informata che la barriera idraulica non era sufficiente e che vi era il rischio di fuoriuscita all'esterno del sito delle acque di falda contaminate”* (pag. 67 della relazione). Conclusione confermata dalla stessa perizia dell'ERM del 2009, che sul punto della necessità di individuare se era necessario integrare o modificare l'attuale sistema di pompaggio per aumentare la sicurezza del contenimento idraulico del sito, ha affermato che *“il modello calibrato del flusso di acque sotterranee ha mostrato che l'attuale schema di pompaggio del sito di Miteni potrebbe non garantire una cattura completa delle acque sotterranee che circolano nella falda acquifera sotto l'impianto, sia in condizioni di piena che in condizioni di magra”* (così nelle conclusioni di cui al § 7 del documento *“Technical report. Miteni S.p.A. Groundwater study: Miteni Facility – Trissino (VI) - reference: 96660. 25 settembre 2009”*).

Ebbene, nonostante le indicazioni circa la non efficacia della barriera, la Miteni non risulta si sia nemmeno attivata con l'installazione di nuovi pozzi fino al 2015, come indicato dalla relazione preliminare del NOE (pag. 94), che cita in proposito il *Report 2015 di Certiquality* (l'Ente incaricato delle verifiche in merito alla ISO 14001) redatto il 19.6.2015, secondo cui: *“per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera queste si sono concentrate sull'impianto di pump and treat che ha subito nel corso dell'ultimo anno (2014) e della prima parte del 2015 due importanti implementazioni. La prima implementazione*

è avvenuta nella primavera del 2014 quando sono stati realizzati ed attrezzati tre nuovi pozzi di emungimento (pozzo D, E ed MW16). La seconda implementazione si è conclusa nel corso della primavera del 2015 quando sono stati realizzati ed attrezzati due nuovi pozzi di emungimento (pozzo F e G) unitamente ad un potenziamento della capacità filtrante del pump and treat (triplicata capacità oraria di trattamento acque ed utilizzato una miscela di carboni differente come substrato adsorbente)”.

E soprattutto una comunicazione ufficiale da parte della Miteni circa lo stato di inquinamento del sito è avvenuta solo il 24.7.2013, quattro mesi dopo la pubblicazione, in data 25.3.2013, dell'indagine dell'Istituto di Ricerca sulle Acque- CNR dal titolo “*Rischio associato alla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di aree industriali nella Provincia di Vicenza e aree limitrofe*” che aveva portato ufficialmente a conoscenza dell'esistenza di tale contaminazione e della sua possibile origine.

A quel tempo la Mitsubishi aveva però già alienato le azioni della Miteni per la somma simbolica di 1 €, premurandosi di escludere la garanzia del venditore in merito ad eventuali criticità ambientali.

Il che significa che come correttamente rilevato dalla Provincia nel provvedimento impugnato, la Mitsubishi quale controllante la Miteni ha tenuto un comportamento gravemente omissivo nei confronti degli Enti competenti, impedendo di fatto di avviare il procedimento di messa in sicurezza e/o di bonifica che la normativa applicabile riconduce sotto il controllo delle Autorità pubbliche, procedimento che con un ragionevole grado di certezza avrebbe permesso sin da allora di eliminare, o quantomeno di limitare efficacemente gli effetti pregiudizievoli dell'inquinamento in atto, incidenti sull'ambiente e sulla salute di migliaia di persone.

A conferma di ciò depone anche lo studio dell'Arpav datato 31 agosto 2016 (cfr. doc. n. 47 della ricorrente), che ha stimato indicativamente i tempi di propagazione della contaminazione nelle acque sotterranee nei territori delle province di Vicenza, Padova e Verona, giungendo alla conclusione che l'evoluzione temporale dell'inquinamento è avvenuta su una scala

pluridecennale, con un'origine temporale del fenomeno databile ad oltre 20 anni prima al momento della stima dei dati nel 2016 (quando dunque la Miteni era sotto il diretto controllo della Mitsubishi), e che dallo studio della cinetica di propagazione, la compromissione delle risorse idriche risulta avvenuta in modo progressivo in funzione della distanza della sorgente di inquinamento, propagandosi dal sito della Miteni nella falda a diversi chilometri di lontananza.

Tale condotta omissiva, secondo il criterio del "più probabile che non", ha dunque avuto un'efficienza causale non impedendo la propagazione dell'inquinamento, e così determinando l'aggravamento dell'inquinamento derivante dal perpetuarsi della dispersione delle sostanze contaminanti nell'ambiente.

28d. Cadono dunque, una ad una, le doglianze di parte ricorrente contenute nei motivi in esame, atteso che, da un primo punto di vista, l'Amministrazione provinciale, con un'istruttoria pienamente adeguata alla fattispecie in esame, ha motivato esaurientemente, anche *per relationem*, il titolo di responsabilità ascritto alla Mitsubishi.

Sono state infatti individuate specifiche condotte omissive perpetrate nel corso degli anni nei quali la ricorrente ha detenuto il pacchetto azionario di controllo della Miteni, ed è stata data la giusta evidenza all'evento di aggravamento delle criticità ambientali che il sito di Trissino già manifestava, aggravamento dipeso senza alcun dubbio anche dal contegno posto in essere dalla Mitsubishi a conoscenza dei risultati delle indagini ambientali commissionate anche per il tramite della Miteni.

A nulla rileva il fine di tali indagini, asseritamente richieste per le valutazioni economiche prodromiche all'acquisto o alla vendita delle partecipazioni azionarie nella Miteni, perché ciò che conta è la consapevolezza dello stato di contaminazione del sito e l'omessa attivazione di appropriate azioni che avrebbero potuto evitare l'aggravamento della situazione. Il fatto che le indagini fossero note anche alla Miteni per le conseguenti attività non esime

da responsabilità la Mitsubishi, che la controllava, perché appunto la controllata Miteni non si è attivata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente al fine di scongiurare o limitare l'aggravamento della contaminazione in atto.

28e. Da altra angolatura, richiamando le conclusioni giurisprudenziali di cui al § 23 della presente pronuncia che il Collegio condivide, non è persuasivo il tentativo di censurare il provvedimento nella parte in cui non avrebbe individuato gli apporti causali (anche in termini di inquinanti) delle singole società che nel tempo (sia prima che dopo la presenza della Mitsubishi) si sono avvicendate nella gestione diretta, o per il tramite della Miteni, del sito di Trissino.

Difatti nell'ordinamento nazionale, in base agli articoli 1294 e 2055 del cod. civ., per i fatti dannosi imputabili a più persone vale la regola della responsabilità solidale tra gli autori del danno e l'art. 311, comma 3°, del D.lgs. n. 152/2006 che viene invocato dalla ricorrente, pur contenendo una deroga espressa a tale principio in materia di danno ambientale, è disposizione eccezionale valevole in materia di risarcimento del danno e non estensibile alle fattispecie contemplate dalla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 in materia di bonifica dei siti inquinati.

Del resto se la logica dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento previsto dall'art. 242 e ss. del T.U.A. è quella di consentire la messa in sicurezza ed il recupero materiale del bene e non già quella di risarcire il danno arrecato al bene ambiente, a fronte del pregiudizio ambientale riscontrato dalla Provincia, causato dal concorso commissivo ed omissivo di diversi agenti tutti individuati in un arco di tempo pluriennale, senza possibilità di stabilire gli effetti pregiudizievoli conseguenti alle singole condotte confluite nel danno complessivamente individuato, non vi è possibilità di ipotizzare distinte azioni di messa in sicurezza e/o di bonifica del sito inquinato (cfr. C.d.S. n. 172/2021).

E questo in pieno ossequio alle previsioni euro-unitarie e al principio “chi inquina paga” atteso che, da un lato, le misure ripristinatorie vengono effettivamente imposte ai corresponsabili degli eventi di inquinamento tra i quali la Miteni anche nel periodo di controllo della Mitsubishi, e dall’altro lato la previsione di una siffatta responsabilità solidale risulta conforme sia all’art. 9 della Direttiva 2004/35/CE, rubricato “*Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno*”, che prevede che il diritto unionale “*lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno*”, e sia all’art. 16 della medesima Direttiva, che introduce il principio per cui “*la presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili?*”.

E tanto basta a dimostrare anche l’irrilevanza/infondatezza delle pregiudiziali interpretative sottoposte dalla ricorrente nella memoria conclusiva ai sensi dell’art. 267 del TFUE, contenente la richiesta di rimessione alla CGUE delle questioni se sia legittimo che l’Amministrazione: (i) non individui la quota di responsabilità di ciascun soggetto e (ii) se possa, a prescindere dall’effettivo contributo di ciascun soggetto, inferire un regime di responsabilità solidale.

28f. Quanto poi alla ventilata possibilità che abbiano contribuito alla situazione di inquinamento altri soggetti presenti nel distretto industriale e che farebbero uso di PFOA e PFAS la Mitsubishi si limita ad una generica contestazione che non individua la responsabilità di altri ben individuati soggetti operanti nel medesimo distretto industriale della Miteni. Sotto quest’aspetto la censura è dunque inammissibile.

In ogni caso, nello studio dell’ARPAV intitolato “*stato dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Provincia di Vicenza, Padova e Verona*” del 30.9.2013 si evidenzia che le indagini “*hanno permesso di accertare un nuovo e più grave episodio di contaminazione caratterizzato dalla dispersione nelle acque sotterranee e*

superficiali di sostanze perfluorate alchiliche (PFAS) in corrispondenza dell'area di pertinenza dello stabilimento chimico Miteni spa di Trissino in località Colombara (fig. 2 Fotogrammetria aerea)". E come osservato dalla Provincia nella sua memoria conclusiva richiamando altri studi dell'ARPAV del 21.8.2016, dal titolo "*Stima dei tempi di propagazione dell'inquinamento da sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque sotterranee in provincia di Vicenza, Padova e Verona – Nota tecnica n. 05/16*", e del 4.3.2017 sul "*Monitoraggio delle sostanze PFAS nella rete di sorveglianza delle acque sotterranee anni 2015-2016 – Nota tecnica n. 02/17*", oltre alla relazione sulla "*Contaminazione da PFAS – Azioni ARPAV – Riassunto delle attività. Periodo: dal 04/06/2013 al 31/01/2017*", il 97% della quantità di PFAS scaricati nella fognatura provenivano dal sito della ditta Miteni (vedasi anche la pag. 4 della relazione del NOE *sub doc. 8b dep. dalla Provincia*).

Inoltre deve essere evidenziato che l'A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - Viacqua s.p.a. - Acque del Chiampo – Medio Chiampo s.p.a, nelle proprie difese ha dedotto specifici elementi tecnici idonei a dimostrare che la massima parte dell'inquinamento che ha interessato la falda è da ascrivere alla condotta di Miteni.

Infatti è stato osservato che la distribuzione isomerica, ossia il rapporto tra isomero lineare e ramificato di PFOA e PFOS dei prodotti commerciali per l'idro-oleorepellenza, dimostra che i PFAS riversati nella falda sono stati originati da elettrofluorurazione, che è il processo proprio di Miteni, e che nel tempo si è verificato un accumulo dei ramificati nelle acque sotterranee, mentre i lineari si sono distribuiti anche su altre matrici ambientali e, segnatamente, nelle acque superficiali in cui scarica il collettore gestito dal Consorzio e nelle quali vengono convogliati i reflui depurati dagli impianti gestiti dalle società di depurazione delle acque.

Tali deduzioni sono rimaste prive di replica.

Sicché non è irragionevole la conclusione a cui è pervenuta la Provincia di Vicenza circa la significativa riconducibilità della fonte dell'inquinamento dal sito di Miteni, posto che il procedimento amministrativo di cui il

provvedimento impugnato costituisce l'esito richiede solamente l'accertamento dell'esistenza dell'evento della contaminazione e, sulla base alla regola del "più probabile che non", di un nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'inquinamento riscontrato, che nel caso in esame è stato accertato con il conforto degli elementi sin qui passati in rassegna.

Da qui il rigetto dei motivi in esame.

29. Con il terzo mezzo la ricorrente ha dedotto che per tutto il periodo in cui ha detenuto le partecipazioni nella Miteni non vi erano limiti di concentrazione stabiliti dalla legislazione applicabile in Italia per PFOA, PFAS e BTF, e pertanto non potevano registrarsi superamenti delle relative concentrazioni della soglia di contaminazione che costituiscono il prerequisito per l'attivazione della procedura di bonifica. Conseguentemente, i provvedimenti impugnati mancherebbero di solide basi con riferimento ai limiti che sono assunti per definire la contaminazione del sito produttivo di Trissino traendoli da quelli illegittimamente fissati dall'Istituto Superiore di Sanità solo nel 2015 e nel 2018.

La doglianza non è condivisibile.

29a. Il provvedimento impugnato, nel riportarsi ai riscontri contenuti nella relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, pervenuta il 13/6/2017, prot. n. 42588, ha rilevato che le indagini ambientali commissionate negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009, *“indicavano il superamento dei limiti per le sostanze chimiche previste dal DM 471/99 (ed oggi dal D.Lgs. 152/06), nonché per sostanze (benzotrifloruri - BTF) non previste (ma per cui erano stati individuati dei limiti sulla base di uno studio di assimilazione). Si segnalavano inoltre significativi valori per la sostanza APFO (sale d'ammonio del PFOA - acido perfluorooctanoico) rispetto ad un “valore di azione” definito da USEPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America) ... nella relazione si confermano valori rilevati di PFOA nelle acque molto superiori al valore indicato dall'Istituto Superiore di Sanità con pareri prot. n. 18668 del 23/06/2015 e prot. n. 3994 del 7/2/2018”*.

29b. La motivazione della Provincia appare esente dalle critiche sollevate dalla ricorrente.

Difatti sotto un primo aspetto le indagini ambientali di cui si è dato ampio conto nel § 4 della presente pronuncia attestavano il superamento dei valori soglia di sostanze per le quali già esistevano dei limiti normativi. In particolare si ricorda che l'ERM, nel *“Rapporto tecnico. Miteni S.p.A. Indagine Ambientale del Sottosuolo e delle Acque di Falda: Stabilimento Miteni di Trissino. 12 ottobre 2004. Reference: 0021465”*, aveva fatto emergere che *“l'analisi dei risultati analitici evidenzia un solo superamento dei limiti del DM 471/99 per il parametro 4,4-DDE nel campione di terreno BH3 (5,0-5,5m), per il quale è stata riscontrata una concentrazione di 0,324 mg/kg contro un limite di 0,1 mg/kg88”*, mentre quanto alle acque *“I risultati analitici delle acque mostrano la presenza dei seguenti superamenti dei limiti previsti dal DM 471/99 per le acque sotterranee:*

- Alluminio (MW2, Pozzo B);*
- Ferro (MW1, MW2, Pozzo B, Pozzo C, Pozzo 1);*
- Manganese (Pozzo B);*
- 1,2 dicloropropano (Pozzo A, Pozzo 2, Pozzo 3);*
- cloroformio (Pozzo A, Pozzo 2, Pozzo 3);*
- tetracloroetilene (Pozzo A, Pozzo 2, Pozzo 3);*
- tricloroetilene (Pozzo A);*
- esaclorobenzene (Pozzo B)”*.

Per quanto concerne invece le sostanze non tabellate vi era un'espressa previsione normativa che pone l'obbligo di individuare per via analogica i valori soglia accettabili, prescrivendo di ricorrere alle CSC dettate per la *“sostanza tossicologicamente più affine”* (in giurisprudenza circa la procedura da seguire in caso di sostanze non tabellate in base al principio di precauzione cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 2022, n. 280; Consiglio di Stato, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 763; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2019, n. 2346; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 10 febbraio 2015, n. 41).

Infatti la nota 1, della tabella di cui all'allegato 5, della Parte IV del Titolo V del Dl.gs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”*.

In questo senso lo stesso studio dell'ERM dal titolo *“Final report. Mitsubishi. Soil and Groundwater Investigation: Miteni Facility – Trissino (VI). Reference: 0080757” datato 12/11/2008* affermava che (§ 4.2.) *“Diverse sostanze chimiche immagazzinate/prodotte in Miteni non sono regolamentate dal Decreto Legislativo 152/06, né erano regolate dal precedente DM 471/99; pertanto non ci sono CSC nazionali (soglia di contaminazione) applicabili a questi composti nel suolo e nelle acque sotterranee. Entrambi i decreti affermano che le sostanze chimiche non regolamentate devono rispettare i limiti delle sostanze chimiche regolamentate "più affini". Di conseguenza, nel 2004 ERM ha condotto uno studio al fine di valutare valori guida ragionevoli per questi composti. In seguito alla presente indagine, i risultati di uno studio precedente sono stati esaminati e un nuovo studio bibliografico è stato condotto dall'ERM per trovare valori aggiornati di screening del suolo e / o delle acque sotterranee / soglia / linea guida sviluppati dalle agenzie ambientali nazionali o dalle organizzazioni internazionali ... Inoltre, sono stati ricercati i valori tossicologici relativi agli effetti cronici/subcronici sviluppati per l'uomo (usati per calcolare i livelli di soglia del suolo e/o delle acque sotterranee) o le dosi di assunzione accettabili ...”*.

E quindi la medesima consulente della Mitsubishi aveva reso nota la necessità che anche le sostanze chimiche non tabellate dovessero rispettare i limiti delle sostanze chimiche regolamentate "più affini", tant'è che l'ERM, a conclusione del suo studio iniziato nel 2008, aveva affermato che *“4.4 Risultati delle indagini in campo ... 4.5.1 Composti caratteristici della Miteni (...) I risultati analitici mostrano la presenza di significative concentrazioni di 3,4 diclorobenzotrifluoruro in BH7 a – 2 m (45,7 mg/kg) e BH8 – 1 m (17,3 mg/kg). Concentrazioni significative di 4clorobenzotrifluoruro sono state riscontrate in BH7 – 2 m (101 mg/kg). Tutti gli altri parametri analizzati hanno concentrazioni o concentrazioni inferiori al di sotto del limite di*

rilevazione (...). 4.6 RISULTATI ANALITICI SULLE ACQUE SOTTERRANEE (...) Con riferimento ai composti tipici della Miteni, le analisi evidenziano elevate concentrazioni di alcuni clorofluorocomposti nel pozzo MW6, che è a valle dell'impianto di produzione e dei serbatoi dei fluoro aromatici. Bisogna notare che in quest'area la produzione di 3,4BTf fu condotta fino agli anni '80. In questo pozzo sono stati rilevati i seguenti composti:

- 3200 µg/l di 4-clorobenzotrifluoruro,
- 169 µg/l di 2,4-diclorobenzotrifluoruro,
- 260 µg/l di 3,4-diclorobenzotrifluoruro,
- 323 µg/l di 4-cloro-3,5-dinitrobenzotrifluoruro,
- 212 µg/l di 4-cloro-3-nitrobenzotrifluoruro (...).

Nessun valore CSC è stabilito dalla legge nazionale (D.lgs 152/06) per i composti sopra menzionati. Tuttavia, si possono prendere in considerazione i seguenti valori di guida (vedi paragrafo 4.2):

-4-clorobenzotrifluoruro: obiettivo di bonifica di 93 µg/l per l'acqua potabile fissata dal Laboratorio Nazionale OAK Ridge del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti;
-perfluorooctanoato di ammonio (APFO): livello di azione di 0,5 µg/l concordato dalla US-EPA. Questo prodotto chimico è stato rilevato in MW4 (41,6 µg/l), MW5 (214 µg/l), MW6 (15,8 µg/l) e Well A (38,5 µg/l) (...).”

Sicché non è condivisibile nemmeno la tesi della generale irrilevanza, ai fini degli obblighi di comunicazione e bonifica, della presenza di sostanze non tabellate.

Di conseguenza, sia il superamento dei valori soglia di sostanze per le quali già esistevano dei limiti normativi e sia la necessità di rispettare i limiti delle sostanze chimiche regolamentate “più affini” imponevano alla Miteni di attivarsi, una volta riscontrato in questo secondo caso la presenza di concentrazioni significative di composti caratteristici della Miteni sia nei terreni (101 mg/kg di 4clorobenzotrifluoruro; 45,7 mg/kg e 17,3 mg/kg di 3,4-diclorobenzotrifluoruro) che nell'acqua di falda (in particolare il

perfluoroottanoato di ammonio (APFO) e i composti della famiglia dei benzotrifluoruri (BTF)).

Questo specie perché al tempo in cui la Mitsubishi deteneva le azioni della Miteni era già nota la pericolosità e la possibile nocività dei composti caratteristici delle produzioni della Miteni.

A questo proposito basti citare il verbale degli incontri con le rappresentanze sindacali della Miteni intercorsi nel 2008 (cfr. doc. n. 21 dep. dalla Provincia di Vicenza), in cui sono state esaminate le situazioni di criticità del mercato per le specifiche produzioni di Miteni, si possono infatti leggere le seguenti affermazioni:

“Le RSU domandano se le società multinazionali che operano nel mercato si trovano anche loro di fronte all'emergenza. Il COO risponde che Dupont negli Stati Uniti ha dovuto pagare forti somme a seguito di una class action per inquinamento di due fiumi e hanno quindi deciso di uscire dalla produzione del PFOA” (cfr. il verbale del 26 marzo 2008, nel quale si fa esplicito riferimento al noto caso della Dupont.);

“Il valore dei prodotti a magazzino è troppo elevato e la situazione finanziaria è negativa. In particolare, il calo improvviso delle richieste di PFOA dovute: -alla forte pressione delle Autorità nazionali a sostituire negli usi attuali il PFOA” (cfr. il verbale del 2 luglio 2008).

Si aggiunge la valenza nel caso di specie del principio di precauzione cui si è accennato al § 25 della presente pronuncia, in nome del quale è configurabile l'obbligo di comunicazione alle Autorità dell'esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché come detto non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l'ambiente e la salute umana.

Il terzo motivo va perciò respinto.

30. Con il quinto motivo la Mitsubishi deduce la violazione degli artt. 242, 244 e 245 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'eccesso di potere sotto il profilo della carenza

di istruttoria rilevando che la Provincia avrebbe fondato la sua responsabilità basandosi sull'attività di indagine compiuta dal Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente – NOE di Treviso nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Vicenza. Ma le indagini svolte in un procedimento penale sarebbero volte ad accertare responsabilità operanti con criteri diversi da quelli afferenti al procedimento di bonifica e i relativi esiti non assumerebbero un valore probatorio.

La tesi non convince il Tribunale.

Come correttamente rilevato dal Comune di Trissino il NOE non è solo un organo di polizia giudiziaria ma costituisce anche un'articolazione territoriale del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è una struttura prevista dalla legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, presso il quale è alle dipendenze funzionali, e i cui compiti sono principalmente di rilevanza amministrativa. L'art. 8, comma 4°, della L. n. 349/1986 prevede infatti che *“per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente (...)”*.

Su questa premessa va rilevato che nel caso concreto gli elementi acquisiti dal NOE di Treviso e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto nel corso delle attività di indagine non hanno avuto l'esclusiva funzione di accertare eventuali responsabilità civili o penali connesse all'inquinamento del sito, oggetto di valutazione nelle competenti sedi giudiziarie, ma sono state condivise a fini istruttori tra tutti i soggetti pubblici competenti al fine di pervenire ad una soluzione delle problematiche connesse all'inquinamento riscontrato.

Risulta dalla nota di trasmissione della relazione del NOE assunta al prot. 42588 del 13.6.2017 che essa è stata indirizzata anche a tutte le Amministrazioni interessate (cfr. il doc. 8b depositato dalla Provincia il 23.1.2024), con l'indicazione delle iniziative da intraprendere, ad avviso del NOE, da parte di ciascuna Amministrazione.

Nella relazione viene altresì espressamente precisato che la nota deve essere considerata quale comunicazione di superamento di valori di concentrazione soglia di contaminazione ai sensi dell'art. 244, del D.lgs. n. 152 del 2006, ai fini dell'esercizio dei poteri della Provincia, e di danno ambientale ai sensi dell'art. 301, comma 3°, del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'esercizio dei poteri del Ministero dell'Ambiente.

Tali circostanze denotano la valenza amministrativa della nota e il doveroso utilizzo da parte della Provincia di Vicenza.

Da qui il rigetto della doglianza.

31. Con il nono motivo la Mitsubishi assume che il provv.to di sua individuazione come soggetto responsabile sarebbe indeterminato nell'oggetto. Sebbene dall'interpretazione complessiva dello stesso parrebbe potersi desumere che l'individuazione del responsabile attiene esclusivamente al sito produttivo di Trissino in località Colombara, ossia il sito industriale della Miteni, la diffida ad intraprendere le conseguenti azioni di bonifica farebbe poi un generico riferimento alla "contaminazione riscontrata e descritta in premessa" potendosi potenzialmente riferire anche alle aree esterne al sito industriale.

La censura, peraltro dedotta in via meramente ipotetica, non merita seguito perché l'atto impugnato ha individuato i responsabili della potenziale contaminazione "*del sito produttivo in località Colombara n. 91 in Comune di Trissino (VI)*", ricollegando l'obbligo di bonifica al sito dello stabilimento. Tanto anche per la intuitiva ragione che la messa in sicurezza del bene contaminato interromperebbe l'ulteriore propagazione della contaminazione nella falda.

Del resto la Provincia ha anche correttamente rilevato che la definizione della tipologia degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica non fa parte del provvedimento di individuazione dei responsabili ma della progettazione di messa in sicurezza operativa e di bonifica che i responsabili della contaminazione dovranno redigere.

Il motivo non può pertanto essere accolto.

32. Con il settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo e con la seconda parte del quindicesimo mezzo la ricorrente ha dedotto che non sussisterebbe in capo alla Provincia un potere autonomo di accertamento del responsabile dell'inquinamento a prescindere dall'ordine di intervenire nella bonifica: siccome al momento vi sarebbe già un soggetto che sta svolgendo gli interventi di bonifica e messa in sicurezza (ossia la ICI3), non si comprenderebbe l'esigenza di individuare ulteriori responsabili ai fini dell'emissione dell'ordinanza di bonifica (VII mezzo). E anche qualora la ICI 3 dovesse interrompere gli interventi in atto la Provincia non avrebbe precisato in che maniera gli altri 21 soggetti individuati come responsabili dell'inquinamento potranno proseguire partecipando (anche in termini finanziari) al procedimento di bonifica, il cui progetto nemmeno sarebbe stato approvato. Fatta eccezione per la Miteni spa in fallimento e per la ICI3, gli altri soggetti individuati quali responsabili non avrebbero comunque la disponibilità del sito e quindi si troverebbero nell'impossibilità giuridica di dar corso agli interventi (VIII motivo).

A sua volta anche l'intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito contestata con i primi motivi aggiunti sarebbe illegittima essendoci già un soggetto che sta procedendo agli interventi vale a dire la ICI3, che per giunta avrebbe confermato la sua disponibilità a continuare ad attuare il progetto di m.i.s.o., circostanza che renderebbe l'intimazione non necessaria e quindi illogica e contraddittoria (XI motivo). Tanto più per il fatto che sarebbe stata motivata solo dalla richiesta di ICI3 di coinvolgere nella bonifica i soggetti che sono stati proprietari/azionisti di Miteni prima del 2009 in quanto dotati delle capacità tecniche ed economico-finanziarie adeguate a realizzare con continuità le attività di bonifica (XII motivo). E infine anche la richiesta informativa del Comune di Trissino contestata con il secondo atto di motivi aggiunti risulterebbe affetta da perplessità perché non farebbe comprendere di che cosa la Mitsubishi dovrebbe riferire dato che gli interventi di bonifica sono attualmente svolti dalla ICI3.

Tutte le critiche sollevate dalla ricorrente non sono percorribili.

32a. Occorre ricordare che il provvedimento provinciale del 7.5.2019 di individuazione dei responsabili, dopo averli singolarmente indicati, ha ingiunto “*alla società International Chemical Investors Italia 3 HOLDING Srl, sulla base della propria volontaria azione di intervento comunicata con nota agli atti prot. n. 23316 del 26/04/2019, di garantire la continuità delle azioni intraprese ai sensi dell'art. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 anche con particolare riferimento al corretto completamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza, in primis del funzionamento e potenziamento della barriera idraulica*”. I soggetti individuati come responsabili sono stati parimenti diffidati “*a proseguire con le attività di bonifica del sito ai sensi del Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora si interrompessero, previa formale comunicazione da parte di questo ente*”.

In seguito la Provincia ha ordinato alla Mitsubishi e alla Eni Rewind di partecipare, unitamente ad ICI3, alle attività e agli interventi di bonifica, sollecitando la ricorrente ad individuare un domicilio in Italia, anche tramite pec, per esigenze di celerità collegate alle attività di bonifica, convocando la Mitsubishi e la Eni Rewind alle conferenze dei servizi e agli incontri indetti dagli enti pubblici. E in forza di tanto il Comune di Trissino ha poi chiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e sulla convocazione delle conferenze dei servizi, trasmettendo il verbale della conferenza dei servizi del 13.7.2021.

32b. Fatte queste premesse, anzitutto occorre contestualizzare il provvedimento del 7.5.2019 impugnato in fase introduttiva, intervenuto allorquando appena qualche giorno prima la ICI3, con nota del 26 aprile 2019, aveva semplicemente manifestato la propria volontà di effettuare in modo spontaneo gli interventi quale soggetto dichiaratosi non responsabile della contaminazione.

Quindi rileva il dato fattuale che al tempo dell’emanazione del provvedimento del 7.5.2019 la ICI3 non aveva ancora messo in pratica alcun comportamento operativo teso a mettere in pratica gli interventi di bonifica e messa in

sicurezza del sito. E peraltro poco prima dell'emanazione del provvedimento provinciale la Miteni spa era fallita (nel novembre 2018) e il Curatore fallimentare era stato autorizzato a non apprendere il bene, sicché a livello concreto l'individuazione del responsabile della contaminazione rispondeva proprio all'esigenza pratica di imporre a quest'ultimo, secondo il criterio "chi inquina paga", gli interventi di m.i.s.o. e di bonifica del sito.

Ma il punto è che la ICI3 si era dichiarata disponibile ad intervenire ai sensi dell'art. 245 del Codice dell'Ambiente, ossia quale soggetto dichiaratamente non responsabile dell'inquinamento. E ciò non esimeva affatto la Provincia dall'obbligo di individuare i responsabili della contaminazione previsto dall'art. 244, comma 2°, del D.Lgs. n. 152/2006, citato nel § 23 di questa pronuncia, cui la Provincia ha dato seguito facendo buon governo del potere conferitole proprio al fine di individuare i responsabili per poi diffidarli a provvedere agli interventi delineati nel titolo quinto della parte quarta del Codice dell'Ambiente.

Il settimo motivo va perciò rigettato.

32c. Neppure l'ottavo mezzo può essere condiviso perché sottopone al Collegio questioni attinenti all'esecuzione delle opere di bonifica, mentre invece nel presente giudizio si discute della fase precedente attinente all'individuazione formale del soggetto responsabile ovvero, come nel caso di specie, dei soggetti tenuti solidalmente ad eseguire gli interventi ripristinatori del bene contaminato.

32d. Appare poi legittima la richiesta della Provincia di un coinvolgimento diretto della Mitsubishi nelle attività di bonifica del sito, e questo non solo perché la ICI3 aveva messo in dubbio (vedasi il provvedimento del 16.11.2020 impugnato con i motivi aggiunti) la sua capacità di proseguire nelle operazioni di bonifica riservandosi di sospenderle -e dunque in questo senso imponendo un'azione preventiva della Provincia nel superiore interesse a non interrompere *ex abrupto* le attività di cui al progetto di messa in sicurezza

operativa delle acque sotterranee-, ma vieppiù per l'accertata corresponsabilità della Mitsubishi nella contaminazione del sito di Trissino.

E tanto consente di rigettare anche l'undicesimo e il dodicesimo motivo.

32e. Inammissibili e comunque infondate sono le critiche contenute nella seconda parte del quindicesimo mezzo.

Inammissibili perché:

-la nota del Comune di Trissino assunta al prot. n. 0010977 del 28.06.2021 non assume connotati lesivi limitandosi a comunicare le risultanze della riunione del Comitato Tecnico istituito dalla già citata d.G.R.V. n. 941/2017, e in pari tempo a chiedere informazioni dettagliate sulla configurazione attuale della barriera idraulica;

-e nemmeno il verbale della conferenza di servizi del 13.7.2021, nella parte qui di interesse, presenta caratteri provvedimentali, essendosi limitato a dare atto del fatto che *“nonostante la diffida provinciale e l'invito alla società Mitsubishi, nessun rappresentante della società si è presentato alla Conferenza”*.

Infondate perché, come già detto in precedenza, a fronte del titolo di responsabilità solidale dei soggetti individuati come corresponsabili dell'inquinamento, non si discute delle modalità operative dell'intervento.

Da qui il rigetto dei motivi in esame.

33. Da ultimo con il decimo e quattordicesimo motivo la Mitsubishi deduce la violazione del principio del giusto procedimento.

33a. La Provincia avrebbe ignorato il contenuto della nota della ricorrente datata 1° aprile 2019, nella parte in cui era stato fatto presente il difetto di notifica del provvedimento di apertura del procedimento amministrativo con la conseguente impossibilità di venire a conoscenza dei contenuti del procedimento in oggetto e dei documenti resi disponibili dalla Provincia (X mezzo).

Il motivo è infondato perchè dalla lettura dell'atto allegato al provvedimento di individuazione dei responsabili del 7.5.2019 risulta che la Mitsubishi ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo, chiedendo l'accesso

agli atti e anche una proroga dei termini (concessa) per fare le osservazioni, che risultano non solo depositate ma anche controdedotte dalla Provincia.

33b. Sarebbe altresì illegittimo l'ordine ricevuto dalla Provincia di Vicenza di partecipare attivamente al procedimento amministrativo di bonifica del sito di Trissino nonché di eleggere domicilio legale in Italia e di munirsi di una pec (XIV mezzo).

Il motivo è inammissibile atteso che, come risulta dall'*e-mail* trasmessa il 28 gennaio 2021 ai legali della Mitsubishi (vd. il doc. 15 dep. dalla ricorrente), la Provincia non ha fatto seguito a tale iniziale richiesta orientata, unicamente, a perseguire finalità di celerità dell'azione amministrativa al fine di superare le difficoltà di corrispondere per via diplomatica con la Mitsubishi (risulta peraltro che anche il provvedimento del 7.5.2019 sia stato comunicato per via diplomatica con la contestuale traduzione giurata in giapponese): per tale via (telematica) si intendeva dunque soprattutto garantire la tempestività delle informazioni e dunque la celerità delle azioni legate all'intervento di messa in sicurezza operativa in corso di svolgimento.

Ma come dimostra la nota del 28.1.2021 la Provincia ha poi rinunciato alle iniziali pretese e per l'effetto la ricorrente non vanta quindi più interesse a coltivare il motivo in esame.

34. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui delineate il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti vanno integralmente respinti.

35. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, del Comune di Trissino, nonché, congiuntamente tra loro in quanto costituitesi con un unico difensore, del consorzio Aziende Riunite Collettore Acque -A.R.I.C.A. e delle consorziate Viacqua s.p.a. - Acque del Chiampo - Medio Chiampo s.p.a, mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero della Difesa, Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale NOE di Treviso che si è costituito nel giudizio con atto di mera forma senza svolgere attività defensionale, e nei confronti delle altre Amministrazioni

intimate che non si sono costituite in giudizio e altresì nei confronti della International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l., della Miteni s.p.a. in fallimento e del sig. -OMISSIS- i quali, essendo individuati come corresponsabili dell'inquinamento, rispetto ai provvedimenti impugnati rivestono una posizione sostanziale non dissimile da quella della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Provincia di Vicenza, del Comune di Trissino, della Regione Veneto, nonché, congiuntamente tra loro in quanto costituitesi con un unico difensore, del consorzio Aziende Riunite Collettore Acque - A.R.I.C.A. e consorziate Viacqua s.p.a. - Acque del Chiampo - Medio Chiampo s.p.a, liquidandole nella somma di € 6.000,00 per ciascuna parte, e compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre Amministrazioni intime, della International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l., della Miteni s.p.a. in fallimento e del sig. -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Francesco Avino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.